

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte Generale

(D. Lgs. 231/2001 – Disciplina della
responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di
personalità giuridica)

Sommario

1	Definizioni	4
2	Sistemi Territoriali S.p.A.....	6
3	Funzione, principi ispiratori e struttura del modello.....	8
4	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	9
4.1	Reati commessi all'estero.....	9
4.2	Il perimetro del D. lgs 231	10
5	Adozione del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo quale causa di esclusione della Responsabilità dell'Azienda	12
5.1	I Compliance programs e le Federal sentencing guidelines statunitensi.....	12
5.2	Elementi fondamentali del Modello	13
5.3	Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello.....	15
5.4	Deleghe e poteri	15
5.5	Principi di comportamento generali per i destinatari	15
6	Reati.....	17
6.1	I reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico – Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 e 24 bis del D. Lgs. 231/2001)	17
6.2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	19
6.3	I reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001).....	22
6.4	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)	25
6.5	Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001)	29
6.6	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001).....	30
6.7	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D. lgs. 231/2001)	32
6.8	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D. lgs. 231/2001)	34
6.9	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D. lgs. 231/2001)	34
6.10	Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001)	35
6.11	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. lgs. 231/2001)	38
6.12	Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D. lgs 231/2001).....	38
6.13	Frode in competizioni sportive - Esercizio abusivo - Gioco - Scommessa - Giochi d'azzardo - Apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D. lgs 231/2001)	39
6.14	Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti (art. 25 quinquiesdecies D. lgs 231/2001)	40
7	Le sanzioni irrogabili all'Azienda.....	42
8	Approccio Metodologico	43
9	Organismo di vigilanza	45

9.1	Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento	45
9.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	46
9.3	Il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.....	47
10	Attività di formazione, informazione e sensibilizzazione	49
10.1	La condivisione dei lavori	49
11	Linee guida del sistema disciplinare	51
12	Documentazione allegata	51

1 Definizioni

Azienda/Società: si intende Sistemi Territoriali S.p.A. (ST)

Carta dei Servizi: si intende l'atto in cui si trovano descritti i servizi offerti dall'Azienda e le modalità organizzative di erogazione delle prestazioni. Assume inoltre i caratteri di strumento di conoscenza e promozione per il cliente.

Cliente: si intende qualsivoglia persona fisica che, rapportandosi con l'Azienda, usufruisce delle prestazioni dalla stessa erogati.

Codice Etico: è il documento ufficiale dell'Azienda che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.).

Decreto o D. Lgs. 231/2001: Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 20 settembre 2000, n. 300".

Decreto o D. Lgs. 231/2007: Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Destinatari: soggetti dipendenti di Sistemi Territoriali S.p.A. in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi collaboratori e società in service.

Enti: Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Linee Guida Confindustria: linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate dal Gruppo di lavoro sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di Confindustria.

Modello: modello di organizzazione e gestione, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Reati: i reati (delitti e contravvenzioni) di cui agli artt. 24 e ss. del D. Lgs. 231/2001.

Soggetti in posizione apicale: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa.

Soggetti rilevanti: i soggetti la cui attività può essere fonte di responsabilità per l'Azienda, come indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. 231/2001.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.

Stakeholder: sono quei soggetti il cui apporto è richiesto per la realizzazione della missione aziendale e sociale di ST o che comunque hanno interesse al suo perseguimento. In senso generale sono considerati stakeholder tutti coloro i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti o indiretti delle attività dell'Azienda.

Terzi: soggetti che intrattengono con l'Azienda rapporti di collaborazione a vario titolo (consulenti, avvocati esterni, etc.).

2 Sistemi Territoriali S.p.A.

Sistemi Territoriali S.p.A. è una società a partecipazione pubblica, la cui composizione azionaria è:

- Regione del Veneto per tramite Veneto Sviluppo S.p.A. 99,50%
- Ferrovie Venete S.r.l. (posseduta al 100% da Regione del Veneto) 0,17%

Sistemi Territoriali S.p.A. nata con denominazione "Idrovie S.p.A.", è stata costituita nel 1983 con lo scopo di progettare, costruire e gestire, in regime di concessione, le infrastrutture idroviarie connesse alla realizzazione di un sistema integrato di navigazione interna.

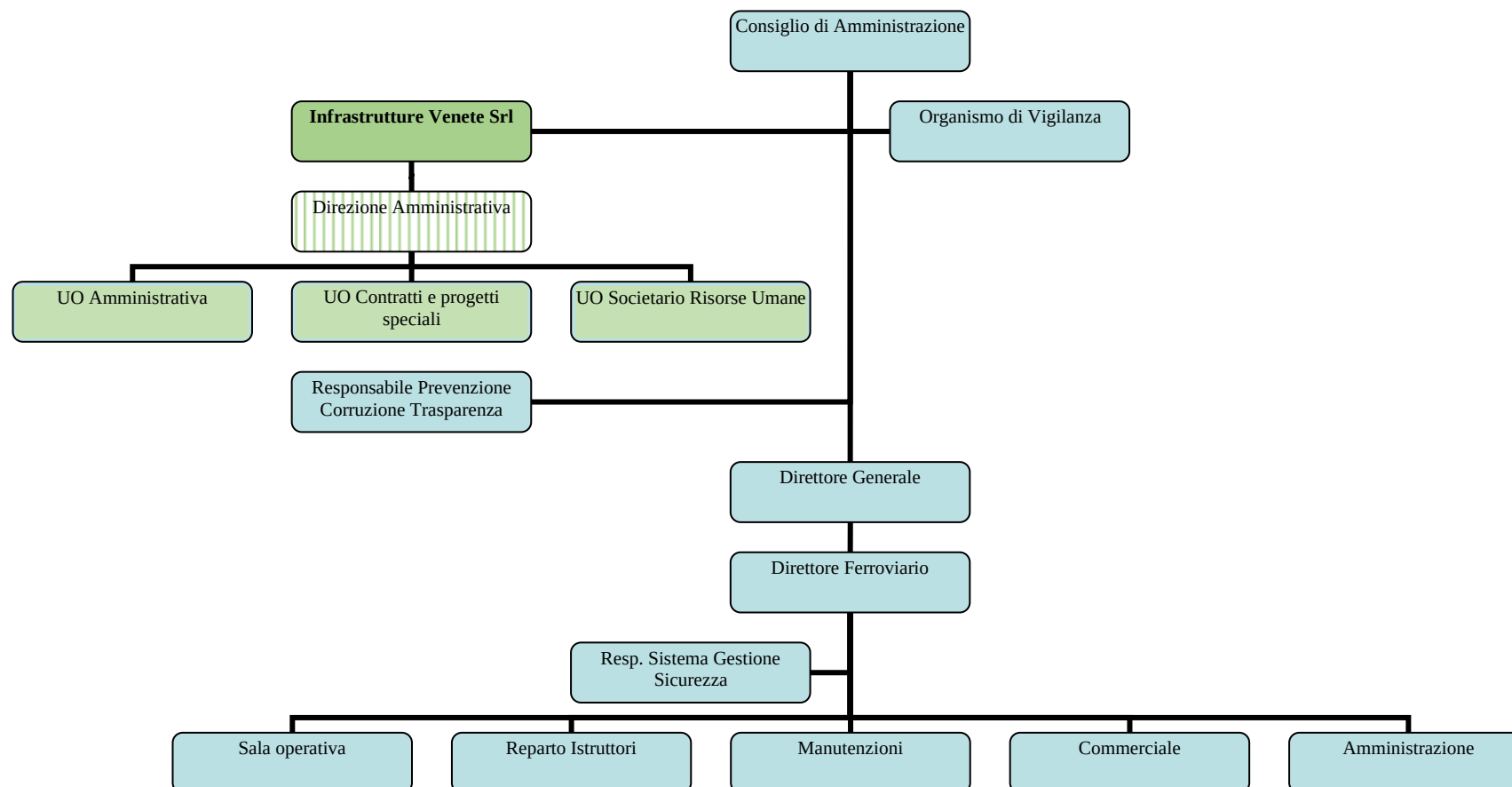
Dal 01 aprile 2002 è subentrata a Ferrovie Venete S.r.l., nella gestione di alcune reti ferroviarie regionali e nei servizi di trasporto su tali linee, acquisendo licenza di Impresa ferroviaria n. 19 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché il Certificato di Sicurezza n. 48/2004 rilasciato da RFI S.p.A. (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) sia per il trasporto di passeggeri che di merci.

In particolare, l'ambito operativo di Sistemi Territoriali è:

“Progettazione ed erogazione del servizio di trasporto pubblico locale su rete ferroviaria. Erogazione del servizio di trasporto merci su rete ferroviaria. Erogazione del servizio di manutenzione e formazione treni per conto terzi”.

La Società svolge la propria attività in via prevalente a favore dell'ente pubblico affidante, ovverosia la Regione Veneto ed è strutturata come segue:

Organigramma societario



Le attività evidenziate in “**verde**” relative alla Direzione Amministrativa sono esercitate presso la Società Infrastrutture Venete S.r.l. con personale della medesima e disciplinate mediante un apposito contratto di servizio stipulato tra le due Società. Pertanto, il Modello di Sistemi Territoriali S.p.a., nell’ambito della valutazione dei rischi, **non contempla** tali processi in quanto sotto il controllo e la responsabilità di Infrastrutture Venete S.r.l..

3 Funzione, principi ispiratori e struttura del modello

Nell'ambito delle iniziative volte al rafforzamento degli elementi identitari, valoriali e di corporate governance ST ha adottato, fin dal 2013, un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Dopo il primo periodo di applicazione, ST ha deciso di aggiornare l'intero Modello corredandolo di parti speciali dedicate ciascuna all'analisi dei rischi di commissione di specifici reati.

Scopo del Modello, confermato nell'aggiornamento, l'impostazione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato a sviluppare, nei soggetti che direttamente o indirettamente operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter commettere un reato e, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato stesso.

Nella predisposizione e nell'aggiornamento del presente Modello che, fermo restando la funzione peculiare descritta nei successivi paragrafi, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di corporate governance, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in Azienda in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili.

Le regole, procedure e principi emersi ed esaminati durante le fasi progettuali di definizione del Modello, pur non riportati dettagliatamente nel presente Modello, fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Al fine dell'individuazione dei principi a cui ispirarsi per la redazione del Modello, sono stati analizzati e considerati:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico;
- la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico funzionale aziendale e organizzativa della Società;
- gli organigrammi aziendali e i regolamenti per le assunzioni;
- le comunicazioni e circolari aziendali al personale;
- il sistema di procure e deleghe in essere presso la Società;
- il regolamento interno che disciplina le attività e i compiti di controllo delle strutture coinvolte nel processo di investimento e approvvigionamento.

Inoltre, per l'aggiornamento del Modello ci si è ispirati alle disposizioni contenute nelle Linee Guida Confindustria 2014 e ai requisiti indicati dal Decreto ed ai principi generali previsti per un adeguato sistema di controllo interno, quali:

- definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- svolgimento di specifiche attività di controllo;
- tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali;
- comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

4 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Con il Decreto Legislativo 231/2001 il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto Legislativo 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi, ecc., di seguito collettivamente denominati “Enti”) per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi nel loro interesse e vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall’omissione di vigilanza.

La responsabilità dell’Azienda si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all’estero - sempre nell’interesse o a vantaggio di un Ente che abbia in Italia la sua sede principale - purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

4.1 Reati commessi all’estero

In linea generale la responsabilità dell’Ente prescinde dal luogo di realizzazione del reato. L’obiettivo è perseguire l’ente, in caso di commissione di un determinato reato previsto dal D. lgs. 231/2001, indipendentemente dal territorio dello Stato dove l’ente stesso abbia la sede principale.

In caso di reato commesso all’estero:

- a) se esiste una disciplina analoga alla nostra disciplina ex 231/2001 si applicherà la disciplina straniera;
- b) diversamente, si applicherà quella italiana qualora ricorrano i requisiti previsti all’art. 4 D. Lgs. 231/2001.

In particolare l’art. 4 del decreto in esame stabilisce espressamente che:

1. “Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo”.

Articolo 7 c.p. “Reati commessi all’estero”

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano;
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Articolo 8 c.p. "Delitto politico commesso all'estero"

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre a tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici".

Articolo 9 c.p. "Delitto comune del cittadino all'estero"

Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Articolo 10 c.p. "Delitto comune dello straniero all'estero"

Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e via richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza a querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- 3) l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

4.2 Il perimetro del D. lgs 231

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste, esclusivamente per le tipologie di reato indicate tassativamente dalla legge. Tali reati sono suddivisibili in:

Perimetro interno al D. lgs. 231/2001

- reati in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, frode informatica - **art. 24 D. Lgs. 231/2001**);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (**art. 24 bis**);
- delitti di criminalità organizzata (**art. 24 ter**);
- ipotesi di concussione e corruzione (**art. 25**);
- falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (**art. 25 bis**);
- delitti contro l'industria e il commercio (**art. 25 bis.1**);
- reati societari previsti dal codice civile (**art. 25 ter**);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o in violazione dell'art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo - **art. 25 quater**);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (**art. 25 quater 1**);
- delitti contro la personalità individuale (**art. 25 quinquies**);
- abusi di mercato (**art. 25 sexies**);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (**art. 25 septies**);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (**art. 25 octies**);
- delitti in materia di violazione del diritto di autore (**art. 25 novies**);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (**art. 25 decies**);
- Reati ambientali (**art. 25 undicies**);
- Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare (**art. 25-duodecies**);
- Razzismo e xenofobia (**art. 25 terdecies**);
- Frode in competizioni sportive - Esercizio abusivo - Gioco - Scommessa - Giochi d'azzardo - Apparecchi vietati (**art. 25 quaterdecies**);
- Dichiarazione fraudolenta mediate utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti (**art. 25 quinquiesdecies**);

Perimetro esterno al D. lgs. 231/2001 (normative che, a vario titolo, richiamano la responsabilità amministrativa dell'ente)

- i reati transnazionali (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- la fattispecie del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (articolo 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
- le fattispecie collegate alla disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (articolo 22, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219).

5 Adozione del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo quale causa di esclusione della Responsabilità dell'Azienda

L'art. 6 del Decreto Legislativo 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver “*adottato ed efficacemente attuato*”, prima della commissione del fatto “*modelli di organizzazione e di gestione* (ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell'art. 7 del Decreto Legislativo 231) *idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”.

La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Azienda con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo ex. art. 6 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto Legislativo 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Azienda in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli (di seguito “Organismo di vigilanza”);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Azienda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Azienda “non risponde se prova” che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la Società non è responsabile ove provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema “onnipotente”, che elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge penale.

5.1 I Compliance programs e le Federal sentencing guidelines statunitensi

La normativa si ispira all'esperienza degli Stati Uniti d'America, dove l'ente collettivo – pacificamente incriminabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio – può

ottenere una riduzione della sanzione se adotta ed attua un efficace *compliance program*, vale a dire un “programma che è stato ragionevolmente redatto, attuato ed imposto per prevenire e reprimere condotte criminose”.

A livello federale sono state emanate alcune linee guida per consentire ai giudici di valutare se la società ha predisposto un *compliance program* effettivo.

Queste linee guida (entrate in vigore nel novembre 1991) sono espressamente richiamate dalla Relazione governativa al Decreto Legislativo 231 e richiedono sette elementi minimi perché possa configurarsi un effettivo ed efficace programma di attuazione. Ci riferiamo ai seguenti:

1. Definizione di standard e procedure di comportamento.

L'organizzazione deve aver stabilito degli standard e delle procedure di *compliance*, rivolte al personale e ad altri mandatari, che siano ragionevolmente atte a ridurre la possibilità di condotte illegali.

2. Sorveglianza sul sistema.

Ad una o più persone di alto livello, appartenenti all'organizzazione, deve essere assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità agli standard ed alle procedure definite.

3. Vigilanza sul personale.

L'organizzazione deve aver esercitato sufficiente attenzione a non delegare rilevanti poteri discrezionali a persone di cui conosceva – o avrebbe potuto conoscere, mediante l'esercizio dell'ordinaria diligenza – la propensione a svolgere attività illegali.

4. Comunicazione efficace.

L'organizzazione deve aver fatto passi concreti volti a comunicare, in maniera efficace e standard, le procedure a tutto il personale (e/o ad altri mandatari), ad esempio prevedendo la partecipazione a programmi di formazione o distribuendo pubblicazioni che spieghino in termini pratici cosa è richiesto.

5. Monitoraggio e reporting sui fenomeni rilevati (in forma protetta).

L'organizzazione deve aver adottato misure ragionevoli, volte ad ottenere l'effettiva aderenza agli standard, ad esempio utilizzando sistemi di monitoraggio e di verifica ragionevolmente adatti a scoprire condotte in deroga dei dipendenti (e/o ad altri mandatari), ed introducendo e pubblicando un sistema di segnalazioni che consenta al personale (e/o ad altri mandatari) di riferire di casi di violazione di norme (da parte di altri all'interno dell'organizzazione), senza timore di ritorsioni.

6. Meccanismi disciplinari.

Gli standard devono essere resi esecutivi in maniera coerente mediante appropriati meccanismi disciplinari, che comprendano, quando appropriato, anche la punizione di persone responsabili di non aver scoperto una violazione.

7. Reazione adeguata in caso di violazioni.

Dopo aver scoperto una violazione, l'organizzazione deve aver compiuto tutti i passi ragionevolmente necessari per dare una risposta appropriata alla violazione stessa e per prevenire l'avverarsi di violazioni simili in futuro; ciò comprende qualunque necessaria modifica al Modello che era stato predisposto, allo scopo di prevenire e scoprire le violazioni di legge.

5.2 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle esigenze individuate dal Decreto Legislativo 231 i punti fondamentali individuati per la definizione di un Modello possono essere così riassunti:

- mappa delle attività aziendali sensibili ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto Legislativo 231 e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi di protocolli in essere e definizione di eventuali implementazioni finalizzate con riferimento alle attività aziendali sensibili alla riduzione del rischio reato;
- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231 volti a definire la necessità di:
 - o osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - o improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - o richiedere a tutte le imprese partecipate, ai principali fornitori, appaltatori e subappaltatori una condotta in linea con i principi generali del codice etico;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico.

Al fine di dare concreta attuazione al Decreto e di operare una corretta e completa mappatura delle aree a rischio di commissione di eventuali reati, si è proceduto alla ricognizione delle attività aziendali per l'individuazione delle aree in cui fosse ipotizzabile un rischio di reato, inteso come qualsiasi evento o comportamento che possa determinare e/o agevolare il verificarsi, anche in forma tentata, di taluno dei reati previsti dal Decreto nell'interesse della Società.

Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato.

Con riferimento a tutte le aree a rischio, nonché a quelle strumentali, sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che la Società intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

Non si sono ritenuti concretamente realizzabili nell'ambito dell'attività della Società i delitti di criminalità organizzata e i reati transnazionali (art. 24 ter), i reati contro la fede pubblica (art. 25 bis), i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1) i delitti con finalità di terrorismo (art. 25 quater) le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1), delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies), abuso di mercato (art. 25 sexies), impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies), Razzismo e xenophobia (art. 25 terdecies); i delitti derivati da competizioni sportive - Esercizio abusivo - Gioco - Scommessa - Giochi d'azzardo - Apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies) – Dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti (art. 25 quinquiesdecies).

Nell'allegato documento "Criteri adottati per la valutazione dei rischi", è presente l'analisi con la quale sono stati individuati i reati applicabili e quelli non applicabili.

5.3 Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 231) è rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvare e recepire il Modello, mediante apposita delibera, nonché di approvare le eventuali modifiche e gli aggiornamenti dello stesso.

Le procedure aziendali, che sono in esso richiamate e/o che in tempi successivi all'approvazione dello stesso dovessero essere elaborate al fine di regolamentare e tenere sotto controllo eventuali rischi presupposto o attività sensibili, sono autonomamente autorizzate e approvate dalla Direzione Generale della Società. Tali procedure, all'atto della periodica rivalutazione del rischio aziendale saranno richiamate da appositi documenti e messe a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

5.4 Deleghe e poteri

In linea generale il sistema di controllo della Società si basa su un sistema di deleghe e di procure formalizzato ed adeguatamente comunicato.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono:

- di promanazione del Consiglio di Amministrazione, per il Direttore Generale/Datore di Lavoro;
- di promanazione del Direttore Generale, per i Dirigenti,
- tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono essere dotati di incarichi formale in tal senso;
- le deleghe sono coerenti con la posizione nell'organigramma e con le responsabilità attribuite e sono costantemente aggiornate per adeguarle ai mutamenti organizzativi.

Ciascuna delega definisce in modo specifico:

- i poteri del delegato;
- il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati, coerenti con gli obiettivi aziendali;
- i poteri di spesa, coerenti con le funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- le procure generali descrivono i poteri conferiti e sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza e i limiti numerici;
- le procure speciali descrivono i poteri conferiti e sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza e i limiti numerici e la durata temporale;
- le modalità di aggiornamento delle procure devono essere descritte in apposita procedura.

5.5 Principi di comportamento generali per i destinatari

Tutti i Destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D. Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettano:

- il Codice Etico;

- le disposizioni del Modello;
- le procedure e i protocolli aziendali.

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto Sociale;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative interne, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.

Al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231 è stato affiancato il **Sistema di Prevenzione della Corruzione** ai sensi della L.190.

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., il Piano contiene anzitutto una mappatura delle attività di ST maggiormente esposte al rischio di corruzione ed inoltre la previsione degli strumenti che l'ente intende adottare per la gestione di tale rischio.

Il Piano è stato trasmesso alla Regione Veneto quale Ente vigilante sulla Società. Il Piano è inoltre pubblicato sul sito istituzionale di ST nella sezione "Società trasparente": ai dipendenti e ai collaboratori è data comunicazione della pubblicazione sulla rete intranet affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete Intranet, tale documentazione dovrà essere messa a loro disposizione con mezzi alternativi.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali o locali competenti.

6 Reati

Si fornisce di seguito una descrizione sintetica dei reati la cui commissione da parte di dipendenti e collaboratori dell'Azienda (rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza) può determinare, al ricorrere dei presupposti del Decreto Legislativo 231, l'insorgenza della responsabilità amministrativa di Sistemi Territoriali S.p.A. prevista dal citato Decreto.

L'elenco e la descrizione si soffermano sui reati considerati di maggior rischio di commissione nella specifica attività svolta dalla Sistemi Territoriali S.p.A.

6.1 I reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico – Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 e 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

Per i reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione s'intendono:

- la malversazione a danno dello Stato;
- l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- la truffa;
- la frode informatica.

Il reato di malversazione a danno dello stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere e attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono state erogate.

L'ipotesi criminosa si caratterizza, pertanto, per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese alla erogazione.

***316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.** — Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

***316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.** — Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro Euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Con riferimento al reato di malversazione, occorre chiarire che, con la formula contributi, sovvenzioni o finanziamenti, il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati, mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire, non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata, quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

Ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo 231, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui sia lo Stato o altro Ente Pubblico sia il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta.

640 c.p. Truffa. — Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno Euro a milletrecentadue Euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove Euro a millecinquecentoquarantanove Euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

640bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. — La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che per sistema informatico deve intendersi l'hardware ed il software nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità del sistema (stampanti, video, scanner, tastiere, ecc.), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati tra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica).

640 ter c.p. Frode informatica. — Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno Euro a milletrecentadue Euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove Euro a millecinquecentoquarantanove Euro se ricorre una delle circostanze previste dal

numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

6.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'articolo 7 della Legge 18 Marzo 2008 n. 48 introduce nel novero dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 i c.d. cyber reati.

Quali ad esempio:

Accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni concernenti la clientela utili per esempio per l'elaborazione di strategie di marketing (es. dati di consumo, aree geografiche di riferimento banche dati, etc.). Accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (es. amministrazione giudiziaria o finanziaria). Accesso abusivo a sistemi interbancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto registrate su tali sistemi. Accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, per attivare servizi non richiesti dalla clientela. Accesso abusivo ai sistemi che realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le informazioni e i programmi al fine di realizzare un profitto illecito. Accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paghe per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare così un interesse o un vantaggio per l'ente. Accesso abusivo ai sistemi che gestiscono il credito di clienti di servizi pre-pagati per modificare i dati di credito e realizzare un profitto per l'ente (come ad esempio avviene nei settori delle telecomunicazioni)

Intercettazione fraudolenta di comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione a gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica (e-marketplace) per conoscere l'entità dell'offerta del concorrente. Tale tipologia di gestione degli acquisti/gare è frequente nell'ambito della PA. Impedimento o interruzione di una comunicazione al fine di evitare che un concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara. Intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l'immagine di un concorrente. Intercettazione delle comunicazioni telematiche della clientela al fine di analizzarne le abitudini di consumo. Impedimento del regolare funzionamento di apparecchi deputati al controllo delle emissioni prodotte da impianti, ad esempio al fine di occultare il superamento dei limiti consentiti e, conseguentemente, la revoca di autorizzazioni amministrative. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare ed impedire comunicazioni informatiche commessi dal personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti l'infrastruttura di rete aziendale.

Danneggiamento, distruzione o manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), da parte di dipendenti di enti coinvolti a qualunque titolo in procedimenti o indagini giudiziarie. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della PA.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali di un concorrente causato mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli commessa da soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica aziendali. Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle

attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza. Danneggiamento dei sistemi su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo. Danneggiamento delle infrastrutture tecnologiche dei concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine. Con riferimento a tali condotte, sono da considerarsi maggiormente esposti al rischio gli enti la cui attività dipende strettamente dalle infrastrutture tecnologiche, come ad esempio avviene nell'e-commerce o e-banking

Detenzione e utilizzo di password di accesso a siti di enti concorrenti al fine di acquisire informazioni riservate. Detenzione ed utilizzo di password di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte nell'interesse dell'azienda, anche in violazione di leggi sulla privacy o dello statuto dei lavoratori. Detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici dell'amministrazione giudiziaria o finanziaria al fine di acquisire informazioni riservate su procedimenti penali/amministrativi che coinvolgano l'azienda. Diffusione abusiva di numeri seriali di telefoni cellulari altrui al fine della clonazione degli apparecchi.

Falsificazione di documenti informatici da parte di enti che procedono a rendicontazione elettronica di attività. Cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso). Falsificazione di documenti informatici contenenti gli importi dovuti dall'ente alla PA nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra privati e PA (es. riduzione degli importi) o alterazione dei documenti in transito nell'ambito del SIPA (Sistema Informatizzato pagamenti della PA) al fine di aumentare gli importi dovuti dalla PA all'ente.

Falsificazione di documenti informatici compiuta nell'ambito dei servizi di Certification Authority da parte di un soggetto che rilasci certificati informatici, aventi valenza probatoria, corrispondenti a false identità o attestanti falsi titoli professionali. Falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (es. attivazione di servizi non richiesti).

615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 4. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 5. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni

relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- quater.

635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

635 quinquies, co. 3, c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della

reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

491 bis c.p. Falsità nei documenti informatici – Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

6.3 I reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001)

Si tratta di reati interessati dalla Legge "Anticorruzione" n.190 del 6.11.2012, con cui il Legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012.

Per reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione s'intendono:

- la concussione;
- la corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità.

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri al fine di conseguire o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario stesso un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

317 c.p. Concussione. — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Il reato di corruzione consiste, invece, in un accordo fra un pubblico funzionario e un privato in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio (corruzione propria) ovvero conforme ai propri doveri (corruzione impropria). Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal funzionario (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal privato (c.d. corruzione attiva).

La corruzione si manifesta quando le parti, essendo in posizione paritaria tra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo; la differenza rispetto alla concussione è che quest'ultima presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio — Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio — Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni

319 bis c.p. Circostanze aggravanti — La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari — Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la

reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. — Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; Le disposizioni dell'art. 318 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. Le disposizioni della prima e dell'ultima parte dell'articolo precedente si applicano a qualsiasi persona incaricata di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo 32 quater. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

321 c.p. Pene per il corruttore. — Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'articolo 319ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

322 c.p. Istigazione alla corruzione. — Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri — Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,

qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra richiamati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio, vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art. 322bis del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- funzionari ed agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- membri ed addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

6.4 Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

I reati societari sono illeciti che possono essere commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile della redazione dei documenti (cioè il Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 2423 c.c., redige il Bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione).

Al riguardo va tenuto presente che, spesso, il Consiglio di Amministrazione non ha né il tempo né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza di un gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di soggetti, tra i suoi componenti, con deleghe operative.

Va sottolineato inoltre che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali.

È altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da sottoposti dei responsabili di funzione, dotati di un potere discrezionale, anziché circoscritto.

In tutte le ipotesi, il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti qualificati (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio, inserendolo nella comunicazione sociale. Infatti, trattandosi di reati propri è indispensabile la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Nella diversa fattispecie di falsità realizzata dal subordinato su indicazione, ad esempio, dell'amministratore (si pensi al caso di valutazioni mendaci di crediti o di partecipazioni realizzate nell'interesse dell'impresa) la responsabilità dell'Azienda non potrà escludersi (ex. art. 5 Decreto Legislativo 231).

2621 c.c. False comunicazioni sociali — Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali

previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

2623 c.c. Falso in prospetto — Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

2625 c.c. Impedito controllo — Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329,00 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti — Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve — Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante — Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori — *Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2632 c.c. Formazione fittizia del capital — *Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori — *I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea — *Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

2637 c.c. Aggiotaggio — *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza — *Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi – L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile" la sanzione prevista è da quattrocento a mille quote.

2635, co. 3, c.c. Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi "dà o promette denaro o altra utilità" – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette utilità. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si procede a querela della persona offesa. La sanzione prevista è da duecento a quattrocento quote.

2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6.5 Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001)

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 228/2003, che ha inserito un nuovo art. 25-quinquies nel D. Lgs. 231/2001, e, successivamente modificati dalla Legge 38/2006, che ha modificato gli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater ed ha introdotto l'art. 600-quater 1.

In relazione alla commissione dei "Delitti contro la personalità individuale" l'ente può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-bis (Prostituzione minorile);
- 600-ter (Pornografia minorile);
- 600-quater (Detenzione di materiale pornografico);
- 600 quater 1 (Pornografia virtuale);
- 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600-bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma, 600-quinquies, 601 e 602 del c.p., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs. 231).

600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù — Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

600 bis c.p. Prostituzione minorile — Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 Euro a 554.937,00 Euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a cinquemilacentosessantaquattro Euro. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

600 ter c.p. Pornografia minorile — Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822,00 Euro a 258.228,00 Euro.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582,00 Euro a 51.645,00 Euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549,00 Euro a 5.664,00 Euro.

600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico — Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549,00 Euro.

600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile — Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493,00 Euro a 554.937,00 Euro.

601 c.p. Tratta di persone — Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

6.6 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

Art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro),

introdotto dall'art. 9 della legge n. 123 del 3 agosto 2007 – (Responsabilità amministrativa dell'Azienda dipendente da illecito penale) e successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, 231, è sostituito dal seguente: <<Articolo 25-septies – (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi>>.

Art. 589 c.p.: Omicidio colposo. – Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 590, co. 3, c.p. Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (3).

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente - 1.E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 31.

6.7 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D. lgs. 231/2001)

Con il decreto 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico, tra l'altro estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza. Inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ex 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006. Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-octies, decreto 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

A tal proposito, merita di essere considerato l'articolo 52 del decreto che obbliga i diversi organi di controllo di gestione - nell'ambito dell'ente destinatario della normativa - , tra cui l'Organismo di vigilanza, a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia. Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie) e sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno (autorità di vigilanza di settore, Ministero Economia e Finanze).

La lettera della norma potrebbe far ritenere sussistente in capo a tutti i suddetti organi una posizione di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p. finalizzata all'impedimento dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

Una corretta e coerente interpretazione dovrebbe invece tenere in debito conto i differenti poteri/doveri assegnati ai diversi organi di controllo, sia dalla normativa in questione che dalle disposizioni generali dell'ordinamento (in primis, il codice civile). Mentre per alcuni dei suddetti organi di controllo sembrerebbe sussistere una tale posizione di garanzia, con specifico riferimento all'Organismo di vigilanza una simile responsabilità appare del tutto incompatibile con la natura dei poteri/doveri ad esso originariamente attribuiti dalla legge.

Pertanto, dovrebbe prevalere un'interpretazione sistematica della norma che limiti il dovere di vigilanza di cui al comma 1 dell'articolo 52 e le relative responsabilità all'adempimento degli obblighi informativi previsti dal comma 2 della medesima disposizione. In altri termini, l'adempimento dei doveri di informazione a fini di antiriciclaggio deve essere commisurato ai concreti poteri di vigilanza spettanti a ciascuno degli organi di controllo contemplati dal comma 1 dell'articolo 52, nell'ambito dell'ente di appartenenza che sia destinatario della normativa. Ne deriva che il dovere di informativa dell'Organismo di vigilanza non può che essere parametrato alla funzione, prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto 231, di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e, con specifico riferimento all'antiriciclaggio, di comunicare quelle violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia (es. su segnalazione di dipendenti o altri organi dell'ente). Tale ultima previsione risulta, d'altra parte, coerente con gli obblighi di informazione stabiliti dalla legge nei confronti dell'Organismo medesimo allo scopo di migliorare l'attività di pianificazione dei controlli e di vigilanza sul modello da parte di quest'ultimo.

Tale chiave di lettura, senza riconoscere una posizione di garanzia, in assenza di effettivi poteri impeditivi dell'Organismo di vigilanza rispetto alle fattispecie di reato in esame, viene completata dalla sanzione penale della reclusione fino a 1 anno e della multa da 100 a 1000 euro in caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi informativi (art. 55, comma 5).

Vale la pena sottolineare che quello in esame è l'unico caso in cui il legislatore abbia espressamente disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell'Organismo di vigilanza (reato omissivo proprio), peraltro a seguito del riconoscimento di una atipica attività a rilevanza esterna dello stesso.

Art. 648 c.p. Ricettazione - Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648 bis] l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il

quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater].

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

6.8 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D. lgs. 231/2001)

I reati presupposto inseriti nell'art. 25-novies non sono fattispecie di reato di esclusivo interesse delle imprese operanti nello specifico settore software/audiovisivo, ma, al contrario, alcune fattispecie di reato impongono, alla quasi totalità dei soggetti collettivi portatori di interesse economico che intendono contenere i rischi, l'esigenza di porre in essere specifiche misure e protocolli.

Tali reati potrebbero essere compiuti nel perseguimento degli interessi della società, a prescindere dall'eventuale impiego - a tal fine - di beni aziendali (come gli strumenti informatici, i sistemi di diffusione di informazioni e le attrezzature per la duplicazione di testi).

Art. 171, comma 1, lettera a), l. 633/1941 - File sharing: condivisione o scambio di file in violazione della normativa del diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale.

Upload/download: immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche.

Art. 171, comma 3, l. 633/1941 - Riproduzione, messa a disposizione, diffusione, vendita, rappresentazione di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione.

Art. 171-bis, l. 633/1941 - Undelicensing: violazioni delle condizioni di licenza di un software. Hard disk loading: vendita e relativo acquisto per l'azienda di computer sui quali sono installati software piratati. Utilizzazione non autorizzata di banche dati. Per tutti la sanzione prevista è fino a 600 quote.

6.9 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D. lgs. 231/2001)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.") ha introdotto il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), inserendo l'art. 25-decies nel decreto 231.

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella

struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite finalizzate, in via diretta o indiretta, a inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta volta ad adeguare la disciplina interna sui delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale, come previsto dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

6.10 Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001)

Il governo italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99, e fino ad oggi non sancite come reati, e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la 2009/123CE e che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis cod. pen.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.

D. Lgs 152/2006 Art. 256 commi 1, 3, 6 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

3. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

D. Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1, 2 Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

D. Lgs 152/2006 Art. 258 comma 4 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

D. Lgs 152/2006 Art. 259 comma 1 - Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

D. Lgs 152 /2006 Art. 260 comma 1, 2 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

D. Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

D. Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5 – Sanzioni

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da Lit. 15 milioni a Lit. 150 milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e succ. attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Reg. medesimo e succ. mod.:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità dalla stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, par. 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da 3 mesi a due anni e dell'ammenda da Lit. 20 milioni a Lit. 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod., è punita con la

sanzione amministrativa da Lit. 3 milioni a lire 18 milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 3 bis Legge 7 Febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23.1.1973, n.43, le stesse concorrono con quelle di cui agli artt. 1, 2 e del presente articolo.

Art. 3, comma 6 Legge 549/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

6.11 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. lgs. 231/2001)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 109/2012, il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal d.lgs. 231/2001, in attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. È un delitto di natura dolosa, suscettibile di fondare la responsabilità dell'ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12 – bis.

Art. 22, co. 12-bis D.lgs. 286/1998 Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento. La sanzione prevista è da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

6.12 Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D. lgs 231/2001)

In attuazione della Decisione Quadro 2008/913/GAI, finalizzata alla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia, la Legge Europea 2017 ha disposto l'aggiunta al corpo normativo del Decreto 231 del nuovo art. 25-terdecies, rubricato "razzismo e

xenofobia”, elevando quindi a reato presupposto quanto previsto all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Con tale disposizione divengono rilevanti, ai fini della responsabilità penale dell’Ente, tutte le fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Lo scopo è punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi il perseguimento di tali reati, oltre alla negazione o la minimizzazione, in modo grave, della Shoah o dei crimini di genocidio o contro l’umanità.

I contesti economici maggiormente interessati dalla novella sono certamente quelli legati alle testate editoriali, alle imprese radiotelevisive e ai gestori di siti web (si pensi ai post pubblicati da soggetti terzi su piattaforme che appartengono ad un’azienda, la quale, indirettamente, può essere coinvolta nell’illecito).

In caso di commissione dei reati sopracitati si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a un anno;

inoltre, qualora la propaganda, l’istigazione o l’incitamento si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;

se infine l’Ente è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti sopra indicati, quale ipotesi aggravante, si applicherà la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Per tale fattispecie, il rapporto strutturale tra Decreto 231 e norma penale è garantito dalla previsione del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa di cui art. 604 Codice Penale.

6.13 Frode in competizioni sportive - Esercizio abusivo - Gioco - Scommessa - Giochi d’azzardo - Apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D. lgs 231/2001)

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39 il Legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di reato presupposto (art. 25-quaterdecies) in linea con una sensibilità etico-sportiva sempre più emergente sia in ambito nazionale che europeo. In particolare, la Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. La convenzione si prefigge di «combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l’integrità e l’etica dello sport in conformità al principio dell’autonomia dello sport», ponendosi altresì l’obiettivo di «prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali» e di «promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive» (art. 1 Conv.). Non solo. Seppur con il fine di attuare la Convenzione ut supra indicata, la nuova fattispecie introdotta risulta pienamente in linea con la Legge n. 401/89, nella quale emergeva con evidenza la necessità del Legislatore nazionale di «una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell’interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto2». Il primo comma dell’art. 25-quaterdecies dispone che: «In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.”

Pertanto, l'Ente può rispondere per i reati sopra citati di "Frode in competizioni sportive" (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401) e di "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401). Tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 D. Lgs. 231/2001 «della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti» all'ente si può irrogare la sanzione pecuniaria fino a € 67.080 (260 quote) per le contravvenzioni e fino a € 774.500 (500 quote) per i delitti.

Per frode in competizioni sportive si intende ai sensi dei sopra citati articoli la fattispecie di reato di cui è responsabile «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo». Per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si intende il reato che punisce «Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario»; «chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE)»; «Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità»; «Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo»; e chiunque partecipi a «giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904».

Il secondo comma prevede che «nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno» ossia: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1) L'art. 5 della L. 39/19, relativo ai reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ha previsto l'inserimento nel Decreto Legislativo n. 231/2001 del nuovo articolo 25-quaterdecies ("Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati").

6.14 Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti (art. 25 quinquiesdecies D. lgs 231/2001)

L'inclusione, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, della dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti aventi rilevanza fiscale per operazioni inesistenti pone in allerta le società, mettendo in luce la necessità di adeguare i propri modelli organizzativi. Con l'inserimento, ad opera dell'art. 39, comma 2, del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019), del nuovo art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, è stata

prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Questa previsione implica, di fatto, una sanzione pecuniaria, nel massimo, oscillante dal minimo di 129.000 al massimo di 774.500 euro.

L'inserimento di tale nuova fattispecie nel catalogo dei reati presupposto costituisce il primo passo di una più ampia riforma che riguarderà anche ulteriori reati di matrice tributaria.

7 Le sanzioni irrogabili all'Azienda

Ai sensi del Decreto Legislativo 231, le sanzioni irrogabili all'Azienda per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è indefettibile e viene applicata con il sistema per quote. L'importo di una quota, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, va da un minimo di € **258,23** ad un massimo di € **1.549,37**.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Azienda nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il valore della quota è fissato, inoltre, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Azienda allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'Azienda ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero soggetti all'altrui direzione qualora la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'Azienda, già condannata in via definitiva almeno una volta per illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Azienda viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Azienda ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della Cancelleria del giudice e a spese dell'Azienda.

Nei confronti dell'Azienda è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

8 Approccio Metodologico

In considerazione di quanto indicato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 231 e delle linee guida emanate dalle Associazioni di categoria nonché degli standard internazionali di *compliance*, la costruzione del Modello ha richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) mappatura delle aree di rischio e successiva analisi di ciascun processo individuato dalla mappa dei processi generali. Essa comporta il compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, con l'obiettivo di individuare le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di taluno dei reati contemplati dalla norma (aree sensibili). In particolare sono state individuate le fattispecie di reato rilevanti per l'ente e parallelamente le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultino interessate da eventuali casistiche di reato. A tal riguardo, è stata tenuta in considerazione la "storia" dell'ente, ovvero eventuali accadimenti pregiudizievoli che hanno interessato la realtà aziendale e le risposte individuate per il superamento delle debolezze del sistema di controllo interno che hanno favorito tali accadimenti;
- 2) l'analisi dei potenziali rischi riguarda le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali, individuate secondo il processo di cui al punto precedente. L'analisi, finalizzata ad una corretta progettazione delle misure preventive, ha condotto a una rappresentazione, il più possibile completa, di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda. Il risultato di tale attività trova evidenza nella **Valutazione del Rischio**.
- 3) definizione degli interventi di adeguamento del Modello organizzativo e gestionale al fine di prevenire e di contrastare ragionevolmente i rischi di cui al punto 2), viene adottata mediante la predisposizione di una **Parte Speciale** nella quale vengono indicate le misure di prevenzione e controllo da adottare per ridurre gli specifici rischi.

La mappatura delle aree di rischio ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie ad individuare le attività a rischio/sensibili e i comportamenti per i quali è prevista una responsabilità di Sistemi Territoriali S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo 231.

A seguito di tale analisi è stata effettuata la **Valutazione del Rischio** mediante le seguenti attività:

- a) individuazione delle aree aziendali correlando ad ognuna di esse le attività/processi sensibili ai fini del Decreto Legislativo 231 ed individuando delle ipotesi di reato possibili;
- b) le ipotesi di reato sono state aggregate e correlate mediante una matrice alle aree/funzioni aziendali al fine di evidenziare quali aree siano maggiormente sensibili a quali ipotesi di reato;
- c) partendo dalle attività sensibili ai fini del Decreto Legislativo 231 è stata assegnata, a ciascuna attività che potrebbe produrre un reato, una magnitudo di **Gravità**.

La modalità appena descritta trova evidenza nel documento (Allegato 1) "**Criteri adottati per la valutazione dei rischi**" e relativa "**Valutazione del rischio D. lgs 231/2001**".

Il tutto allegato al presente Modello Generale e Parti Speciali e facente parte integrante dello stesso.

L'analisi dell'attuale Modello organizzativo, gestionale e di controllo ha lo scopo principale di valutare il sistema esistente all'interno di Sistemi Territoriali S.p.A. e il suo eventuale adeguamento, secondo il criterio della capacità di contrastare efficacemente e/o di ridurre ad un livello accettabile i rischi di commissione dei reati ipotizzati. A tal fine, partendo dalla mappatura delle aree di rischio, si è proceduto a rilevare ed analizzare i vigenti sistemi di organizzazione, gestione e controllo a supporto di ciascun processo/attività critica (organigrammi, poteri e deleghe, procedure organizzative ed informatiche) al fine di individuare aree di miglioramento rispetto all'esigenza di prevenzione dei comportamenti illeciti ex. Decreto Legislativo 231.

Il disegno del Sistema organizzativo, gestionale e di controllo a presidio dei rischi/reati ha lo scopo principale di allineare il modello esistente ai requisiti del Decreto Legislativo 231.

A tal fine sono state adottate le seguenti azioni:

1. "Codice etico";
2. Sistema sanzionatorio allineato a quanto richiesto dal Decreto Legislativo 231;
3. Procedure di controllo a presidio del Modello organizzativo e di controllo, che tengano conto delle problematiche relative alla materia in esame;
4. Comunicazione e diffusione del Modello;
5. Aggiornamento periodico del Modello.

9 Organismo di vigilanza

9.1 Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento

L'art. 6 del Decreto Legislativo 231 individua un ulteriore requisito affinché l'Azienda possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" e con il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento".

Si tratta di un organo della Società che va posto in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Azienda, in particolare a quelli esecutivi.

I requisiti che l'organo di vigilanza deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. Autonomia e indipendenza: l'organismo di vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporto di staff con il vertice operativo aziendale.
2. Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti: a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.
3. Continuità di azione: tale requisito, nell'escludere che la considerata funzione di controllo possa essere esercitata dal collegio sindacale, impone una assidua presenza in azienda dell'organismo di vigilanza

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza redigere un regolamento di gestione dell'Organo stesso che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Sistemi Territoriali S.p.A., in attuazione di quanto previsto dal Decreto, adotta il Modello, ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza (O.d.V.) individuandone i componenti alla luce dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione voluti dal D. Lgs. 231.

A tale Organo sono stati conferiti tutti i poteri necessari al compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello stesso.

Nello svolgimento della propria funzione l'Organismo di Vigilanza, a supporto della propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali specifici richiesti per l'espletamento di alcune attività di controllo, potrà avvalersi, nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate nel budget, della collaborazione di risorse interne, per quanto possibile, nonché di professionisti esterni.

In caso di temporaneo impedimento dell'Organismo di Vigilanza, di durata superiore a due mesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del supplente. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la nomina.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato, ed è comunque rinnovabile.

Nell'organigramma aziendale, l'O.d.V. risponde al Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento della propria attività, l'O.d.V. verrà assistito dalle risorse necessarie, di volta in volta individuate, tra il personale di Sistemi Territoriali S.p.A..

9.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 231, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) possono essere così schematizzate:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa al fine di evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e dell'eventuale evolversi del disposto normativo.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni è consigliabile che l'Organismo di Vigilanza sia dotato di uno staff che lo supporti nell'espletamento delle sue funzioni e disponga di una serie di poteri e prerogative necessari per garantire la vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello.

Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole Funzioni e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte. Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata.

Nella verifica dell'efficacia e nell'adeguamento costante del Modello, l'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati.

In particolare sono previste:

- 1) verifiche su singoli atti: periodicamente procederà ad una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio;
- 2) verifiche dei processi: periodicamente procederà ad una verifica dell'efficacia dei Protocolli e degli altri strumenti organizzativi, anche attraverso:
 - un riesame delle situazioni analizzate;
 - una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale;
 - le richieste o segnalazioni pervenute.

L'Organismo di Vigilanza, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta introdotte, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni.

I dipendenti di Sistemi Territoriali S.p.A. sono tenuti a collaborare con l'O.d.V. nello svolgimento delle sue funzioni, eventualmente fornendo allo stesso la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

La segnalazione di eventuali violazioni delle procedure previste nel presente Modello può essere inoltrata a Sistemi Territoriali S.p.A. – Responsabile dell'O.d.V. – P.zza Zanellato, 5 - 35131 - PADOVA (PD) e/o via email all'indirizzo: **odv231@sistemiterritorialispa.it**.

Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni dell'O.d.V. potranno essere indirizzate direttamente al Consiglio di Amministrazione affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune.

Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il massimo riserbo.

Viene diffusa a tutto il personale aziendale e pubblicata sul sito internet della società, a beneficio del personale indiretto/fornitori, ecc ..., la Procedura segnalazioni illecito.

9.3 Il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

L'obbligo di informazione all'O.d.V. di cui all'art. 6 comma 2, lettera d) del D. lgs. 231 è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Le informazioni fornite all'O.d.V. mirano a consentirgli di migliorare le attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'O.d.V. non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso al suo prudente apprezzamento di stabilire in quali casi attivarsi.

Tutte le Aree Organizzative sono tenute a portare a conoscenza dell'O.d.V., qualunque tipo di informazione, sia nei casi previsti dal Modello, sia in ogni altro caso in cui l'informazione, anche proveniente da terzi, possa avere attinenza con l'attuazione del Modello.

All'O.d.V. devono essere comunicate le eventuali informative concernenti:

- qualsiasi tipologia di documenti dai quali si evinca la pendenza di indagini per i reati di cui al D. lgs 231, anche contro ignoti;
- le richieste di assistenza legale da parte dei dipendenti o dei dirigenti in relazione ad un procedimento per i reati di cui al D. lgs 231;
- i rapporti e la documentazione rilevante predisposti dai responsabili delle unità organizzative nell'esercizio delle loro attività di controllo, dai quali possono emergere profili di contrasto con le disposizioni di cui al D. lgs 231;
- le decisioni conclusive dei procedimenti disciplinari;
- le anomalie o atipicità rilevanti riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, nelle aree di attività a rischio che richiedono interfaccia con la Pubblica Amministrazione.

Il sistema di segnalazione, ai sensi di legge, prevede che:

- sia vietato ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sia tutelato, tramite misure ad hoc, il segnalato.
- siano adottate nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Rinvinandosi all'apposita Procedura Flussi informativi da e per l'O.d.V. e al Regolamento Whistleblowing si ricorda sin da ora che la violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 e sarà dunque sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al presente Modello 231 aziendale. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante sarà ritenuto nullo ed altresì nulli saranno ritenuti il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Sarà onere del CdA, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

E' altresì sanzionato il comportamento di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate: tale comportamento sarà ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello 231 e del Codice Etico.

L'O.d.V. redige con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione del Modello, per ogni area aziendale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

I responsabili delle aree sono tenuti all'individuazione e alla trasmissione all'O.d.V. di tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della propria funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

10 Attività di formazione, informazione e sensibilizzazione

L'Azienda procede alla diffusione del Modello unitamente al Codice Etico, con le modalità di seguito individuate:

- trasmissione ai dipendenti di Sistemi Territoriali S.p.A. con l'indicazione che i documenti sono da ritenersi vincolanti per tutti i dipendenti;
- trasmissione all'organo amministrativo delle Società controllate e/o collegate di Sistemi Territoriali S.p.A., affinché tale organo adotti i documenti con apposita delibera e prenda le determinazioni che riterrà più opportune con riferimento al coordinamento delle attività dell'OdV al suo interno;
- affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- trasmissione al Collegio sindacale, ai dipendenti, ai collaboratori e alle società controllate o collegate del Codice Etico e del Modello eventualmente aggiornati;
- informativa a collaboratori esterni e fornitori della adozione del Codice e del Modello e inserimento nei contratti di una clausola del seguente tenore:

“Codice Etico e di Condotta e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Sistemi Territoriali S.p.A., nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico. Tale codice è pubblicato sul sito internet di Sistemi Territoriali S.p.A. (www.sistemiterritorialispa.it.) Inoltre Sistemi Territoriali S.p.A. ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello è considerata azione illecita e pertanto potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, anche la risoluzione in danno del presente contratto”.

10.1 La condivisione dei lavori

Il principale obiettivo dell'attività di formazione e informazione è la presa di coscienza, da parte di tutti gli interlocutori aziendali, della rilevanza dei principi enunciati nel Codice Etico e nel Modello nello svolgimento di ciascuna attività aziendale. Tale obiettivo è raggiungibile attraverso una serie di iniziative di diffusione ed informazione articolate su più livelli a seconda dei Destinatari cui sono rivolte.

Queste attività devono essere formalizzate in un Piano di Informazione e Formazione.

Il Codice Etico e il Modello devono essere pubblicati in versione integrale sul sito intranet aziendale e sul sito internet aziendale. La disponibilità del Codice Etico in copie cartacee e delle versioni elettroniche deve essere comunicata ai Destinatari anche tramite avvisi affissi nelle bacheche aziendali o in appositi spazi fisici preposti alla comunicazione interna e/o esterna.

La diffusione del Codice Etico e del Modello deve essere preceduta ed accompagnata da attività formative specifiche volte ad informare i Destinatari sulle attività svolte per implementare il Codice Etico e il Modello, illustrarne i contenuti, farne comprendere l'importanza e raccogliere eventuali proposte che dovessero emergere durante lo svolgimento degli incontri.

Dette attività devono essere dettagliatamente illustrate e pianificate in apposito documento e/o verbale. In particolare, ai fini della condivisione dei valori, è necessario che vengano indicati tutti gli interventi informativi da effettuare specificando per ognuno di essi:

- tempistica prevista;

- area e/o servizio dove si effettua l'intervento;
- individuazione di chi terrà l'intervento;
- programma dettagliato di ogni intervento.

La partecipazione dei Destinatari alle attività informative deve essere documentata e verificabile.

In caso di nuove assunzioni, successive alla delibera di approvazione del Codice Etico e del Modello, viene consegnata copia cartacea del Codice Etico e conservata la documentazione di consegna.

Per i nuovi assunti deve essere prevista apposita attività formativa in materia.

Tutti i Terzi devono ricevere comunicazione dell'adozione del Codice Etico e del Modello da parte dell'Azienda, contenente:

- riferimento esplicito alla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- rimando, per la consultazione del testo, al sito internet aziendale;
- esplicita richiesta di adesione ai principi etici enunciati nel Codice Etico nel compimento dei contratti con l'Azienda.

11 Linee guida del sistema disciplinare

Un efficiente sistema disciplinare rappresenta un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello così come previsto dall'art. 6, par. 2, comma "e" del Decreto.

I contenuti del Sistema disciplinare costituiscono, in ogni caso, oggetto di formazione verso dipendenti, collaboratori e tutti i portatori di interesse, così come il presente Modello e il D. Lgs. 231/01.

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del presente Modello è perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira Sistemi Territoriali S.p.A. ed in quanto potenzialmente foriero di responsabilità amministrative.

Le violazioni del Modello costituiscono lesione del rapporto fiduciario con Sistemi Territoriali S.p.A. ed integrano un illecito disciplinare: l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale.

I provvedimenti sanzionatori per violazioni del Modello sono commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per Sistemi Territoriali S.p.A. e saranno adottate nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Il Sistema disciplinare, individuate le possibili infrazioni, descrive le tipologie di sanzioni applicabili, differenziate in base alla categoria di appartenenza del soggetto responsabile dell'illecito, tenuto conto delle leggi vigenti e dei contratti che regolano i rapporti di lavoro:

- contratti nazionali collettivi che disciplinano le diverse categorie di appartenenza dei lavoratori;
- Legge 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 7 Sanzioni disciplinari;
- Legge 604 del 15 luglio 1966 (Norme sui licenziamenti individuali);
- Libro V Codice Civile, art. 2104 Diligenza del Prestatore di lavoro, art. 2105 Obbligo di fedeltà, art. 2106 Sanzioni disciplinari, art. 2118-2119 Licenziamento con e senza preavviso, art. 2392 Responsabilità (degli Amministratori) verso la società, art. 2409 Denuncia al tribunale, art. 2409-sexies Responsabilità (dei controllori e delle società di revisione).

La definizione del sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del Decreto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Azienda.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 del codice civile.

12 Documentazione allegata

Criteri adottati per la valutazione del rischio

Mappatura dei processi

Valutazione del rischio

Parte Speciale artt. 24 e 25: Reati contro la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati

Parte Speciale art. 25 ter: Reati societari

Parte Speciale art. 25 septies: Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Parte Speciale art. 25 octies: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Parte Speciale art. 25 undecies: Reati ambientali

Codice Etico

Sistema disciplinare

Procedura Flussi informativi da e per l'O.d.V.

Procedura Rapporto con la Pubblica Amministrazione
Procedura contratti appalti e gare
Procedura segnalazione illecito
Regolamento Whistleblowing
Regolamento in materia d'accesso ai documenti amministrativi
Regolamento utilizzo auto aziendali
Regolamento per la disciplina delle assunzioni, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive
Disciplina per le progressioni orizzontali di carriera
Regolamento sottosoglia
Regolamento nomina componenti Commissioni Giudicatrici
Regolamento Albo Fornitori
Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro ISO 45001
Sistema di Gestione Sicurezza ANSF
Sistema di Gestione Qualità ISO 9001

CODICE ETICO

Modello di organizzazione, gestione e controllo
(D. Lgs. 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(L. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

SOMMARIO

CAPITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI	4
1.1. Destinatari e ambiti di applicazione del Codice Etico	4
1.2. Principi generali e obblighi dei Destinatari	5
1.3. Impegni di Sistemi Territoriali	6
1.4. Ulteriori obblighi per i responsabili delle unità e funzioni aziendali	6
1.5. Soggetti terzi con i quali Sistemi Territoriali intrattiene rapporti	6
1.6. Strutture di riferimento, attuazione e controllo	7
1.7. I reati previsti dal D. lgs 231/01 e L.190/12	7
1.8. Condotte rilevanti	8
1.9. Valore contrattuale del Codice Etico	8
CAPITOLO 2 - RAPPORTI CON I TERZI	9
2.1. Principi generali	9
2.2. Rapporti con i clienti/utenza	10
2.3. Rapporti con i fornitori	10
2.4. Riciclaggio, ricettazione criminalità organizzata	11
2.5. Integrità e indipendenza nei rapporti	11
2.6. Aspetti Etici delle forniture	12
2.7. Rapporti con le istituzioni pubbliche e con soggetti privati	12
2.9. Relazioni con i sindaci e/o con le società di revisione	13
2.10. Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali	14
2.11. Regali, omaggi e benefici	14
2.12. Comunicazioni all'esterno	14
2.13. Rapporti con i mass media	15
2.14. Trasparenza e completezza dell'informazione	15
CAPITOLO 3 - TRASPARENZA DELLA CONTABILITA'	16
3.1. Registrazioni contabili	16
CAPITOLO 4 - POLITICHE DEL PERSONALE	17
4.1. Risorse umane	17
4.2. Selezione del personale	17
4.3. Costituzione del rapporto di lavoro	17
4.4. Gestione del personale ed organizzazione del lavoro	17
4.5. Tutela della privacy	18
4.6. Doveri dei dipendenti e dei collaboratori	18
4.6.1. Astensione	19
4.6.2. Contratti ed altri atti negoziali	19
4.7. Molestie sul luogo di lavoro	20
4.8. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti	20
4.9. Fumo	20
4.10. Prevenzione conflitti di interesse	20
CAPITOLO 5 - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	21
5.1. Salute, sicurezza e ambiente	21
5.2. Obblighi dei destinatari	21
CAPITOLO 6 - RISERVATEZZA	22
6.1. Principi	22
6.2. Obblighi dei destinatari	22
CAPITOLO 7- CONTROLLI INTERNI E TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE	23
7.1. Controlli interni	23
7.2. Registrazione delle operazioni	23
7.3. Tutela del patrimonio aziendale	23
CAPITOLO 8 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE	24
8.1. L'Organismo di Vigilanza	24
8.2. Sanzioni derivanti da violazioni del Codice Etico	24
8.3. Approvazione del Codice etico	25

Premessa

Sistemi Territoriali S.p.A. (di seguito “**Sistemi Territoriali**” o la “**Società**”) si occupa:

“Progettazione ed erogazione del servizio di trasporto pubblico locale su rete ferroviaria. Erogazione del servizio di trasporto merci su rete ferroviaria. Erogazione del servizio di manutenzione e formazione treni per conto terzi”.

Sistemi Territoriali è un sistema che valorizza le esperienze, che rispetta l’ambiente, che crea innovazione, che si riconosce in una visione comune. Sistemi Territoriali crede nel perseguimento della più alta qualità dei servizi resi. La piena rispondenza alle esigenze della clientela ed alle prescrizioni contrattuali costituisce per Sistemi Territoriali non soltanto un aspetto vitale ma un modo d’essere, una dimensione etica.

Sistemi Territoriali è consapevole delle responsabilità derivanti dalle peculiarità del settore nel quale opera e dalla natura dell’attività svolta. In tale ottica, anche con riferimento alla normativa dettata dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ha deciso di dotarsi del presente Codice Etico, contenente l’insieme dei diritti, dei doveri, delle responsabilità e delle regole comportamentali dell’ente nei confronti dei c.d. “portatori d’interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica amministrazione, ecc.), rafforzando il suo impegno verso la centralità della “Persona” anche indipendentemente e al di là di quanto previsto a livello normativo.

Il Codice Etico contiene una serie di principi (di professionalità, imprenditorialità, legittimità, onestà, trasparenza, affidabilità, eguaglianza, imparzialità, lealtà, correttezza, buona fede, chiarezza e integrità) ai quali deve essere improntata tutta l’attività ed i comportamenti della Società, dei suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano all’esercizio delle attività di Sistemi Territoriali, e che integrano il comportamento che tali soggetti sono tenuti ad osservare in virtù di ogni e qualsiasi disposizione di legge applicabile nonché degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva.

Tutte le persone dipendenti e tutti coloro che cooperano all’esercizio delle attività di Sistemi Territoriali, sono tenuti a conoscere il Codice Etico, contribuendo attivamente all’osservanza dello stesso. A tal fine, Sistemi Territoriali si impegna a garantire la massima diffusione del Codice Etico, assicurando un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione in merito ai contenuti dello stesso.

Sistemi Territoriali, anche attraverso la designazione di uno specifico organo interno (l’“Organismo di Vigilanza”, di cui al par. 8), vigilerà sull’osservanza delle regole di comportamento contenute nel Codice Etico rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, adottando le opportune misure sanzionatorie e correttive poste in essere in caso di violazione dello stesso.

Al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231 è stato affiancato un Sistema di Prevenzione della Corruzione ai sensi della legge n. 190 del 2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione P.N.A.

CAPITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

1.1. *Destinatari e ambiti di applicazione del Codice Etico*

Le norme del Codice Etico si applicano, senza alcuna eccezione, a componenti di organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai dipendenti di Sistemi Territoriali e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione od operano nell'interesse della Società (di seguito definiti i “**Destinatari**”).

I Destinatari delle disposizioni del presente Codice Etico, nel già dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice Etico.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali ed anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico, quale è Sistemi territoriali S.p.a.

La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. La Legge non contiene, infatti, una definizione di corruzione che viene data per presupposta; il concetto deve essere qui inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter c.p., e sono tali da comprendere l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, l'art. 2635 del codice civile, il D. lgs 231/2001 e le altre disposizioni applicabili.

La legge ha costituito, con la Legge n. 135/2013, ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione alla quale ha attribuito i compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, alle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali ed anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa (D. lgs 33/13 e D. lgs 39/13) Sistemi Territoriali S.p.a. ha adottato un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione PTPC e individuato un dirigente con funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione con i seguenti compiti:

- a) propone al C.d.A. il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previa proposta dei dirigenti competenti, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità;
- d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- e) verifica il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei dirigenti;
- f) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ai sensi del d.lgs. n. 39 del 2013;
- g) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno della Società e il monitoraggio sulla relativa attuazione;

- h) segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- i) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- l) presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;
- m) riferisce al C.d.A. sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

1.2. Principi generali e obblighi dei Destinatari

Sistemi Territoriali mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei Destinatari.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Codice Etico nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto nonché essere aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale, dall'accettazione della carica o conclusione del contratto di lavoro o di collaborazione, per tutto il periodo in cui svolgeranno attività presso la Società o nell'interesse di questa, sino allo scioglimento del rapporto. Ciascun Destinatario deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio della Società.

I dipendenti di Sistemi Territoriali, oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle della Società, rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del Codice Etico, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice civile¹.

I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli della Società o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del miglior interesse dello stesso.

Ad ogni Destinatario viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice Etico e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione.

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali norme ed esigerne il rispetto;
- rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni a ciò deputate in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai superiori o alle funzioni a ciò deputate:
 - o qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del Codice Etico;
 - o qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta;
- collaborare con le strutture a ciò deputate a verificare le possibili violazioni.

¹ Art. 2104 c.c.: *Diligenza del prestatore di lavoro – “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.*

Il Destinatario non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori o alle funzioni a ciò eventualmente deputate.

Sono ammesse segnalazioni anonime, purché documentate.

Il presente Codice, anche in accordo con quanto indicato nel **DPR n° 62 del 16 aprile 2013** ossia il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, esplicita i doveri e i valori etici di Sistemi Territoriali.

1.3 Impegni di Sistemi Territoriali

Sistemi Territoriali assicurerà, anche attraverso l'eventuale individuazione di specifiche funzioni interne:

- la massima diffusione del Codice Etico presso i Destinatari e presso coloro che entrano in rapporti con la Società;
- l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice Etico;
- la messa a disposizione di adeguati strumenti conoscitivi circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice Etico;
- lo svolgimento di verifiche in ordine alle notizie di violazione delle norme del Codice Etico;
- la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, delle misure sanzionatorie previste;
- che nessuno possa subire conseguenze di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice Etico o delle norme ivi richiamate.

1.4 Ulteriori obblighi per i responsabili delle unità e funzioni aziendali

Ogni Responsabile di Unità/Funzione aziendale ha l'obbligo di:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti;
- promuovere l'osservanza delle norme del Codice Etico da parte dei Destinatari;
- operare affinché i Destinatari comprendano che il rispetto delle norme del Codice Etico costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della propria attività;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- adoperarsi per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili ritorsioni;
- scegliere con cura, nell'ambito delle proprie responsabilità, personale dipendente e collaboratori esterni per impedire che vengano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare le norme del Codice Etico;
- informare tempestivamente il proprio diretto superiore su notizie direttamente acquisite o fornite dal personale dipendente circa possibili casi di violazione delle norme;
- impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, qualunque tipo di ritorsione.

1.5 Soggetti terzi con i quali Sistemi Territoriali intrattiene rapporti

Relativamente ai soggetti terzi con i quali Sistemi Territoriali intrattiene, in qualsiasi modo, dei rapporti, a tutti i Destinatari è fatto obbligo di:

- informarli adeguatamente circa le disposizioni del presente Codice Etico;
- esigere il rispetto delle disposizioni del Codice Etico nello svolgimento delle attività per le quali tali soggetti siano in relazione con Sistemi Territoriali;
- riferire all'Organismo di Vigilanza qualsiasi comportamento anche potenzialmente difforme dalle disposizioni contenute nel Codice Etico.

1.6 Strutture di riferimento, attuazione e controllo

Sistemi Territoriali si impegna, anche attraverso l'individuazione di idonee strutture, organismi o funzioni, nel rispetto della normativa vigente, a:

- fissare criteri e procedure intesi a ridurre il rischio di violazione del Codice Etico;
- promuovere l'emanazione di procedure operative partecipando con le unità competenti alla loro definizione;
- predisporre programmi di comunicazione e di formazione dei Destinatari finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi del Codice Etico;
- promuovere la conoscenza del Codice Etico all'interno e all'esterno della Società e la sua osservanza;
- informare le strutture competenti dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure correttive opportune.

1.7 I reati previsti dal D. lgs 231/01 e L.190/12

Sistemi Territoriali avversa i comportamenti che possono costituire o anche solo favorire qualsivoglia forma di reato e, in particolare, le seguenti fattispecie di reato specificamente richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001:

- art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- art. 24 bis: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- art. 24 ter: Delitti di criminalità organizzata;
- art. 25: Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione;
- art. 25 bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- art. 25 bis-1: Delitti contro l'industria e il commercio;
- art. 25 ter: Reati societari;
- art. 25 quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- art. 25 quater-1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- art. 25 quinquies: Delitti contro la personalità individuale;
- art. 25 sexies: Abusi di mercato;
- art. 25 septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- art. 25 octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- art. 25 novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- art. 25 decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- art. 25 undecies: Reati ambientali;
- art. 25 duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- art. 25 terdecies Razzismo e xenofobia
- art. 25 quaterdecies Frode in competizioni sportive - Esercizio abusivo - Gioco - Scommessa - Giochi d'azzardo - Apparecchi vietati
- art. 25 quinquiesdecies Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti.

Sistemi Territoriali, indipendentemente dai provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria, persegue in sede disciplinare i dipendenti ed i collaboratori a contratto (equiparati a dipendenti), gli Amministratori, i Dirigenti, i Sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza e i fornitori, che si rendono responsabili della commissione dei reati sopra elencati.

1.8 *Condotte rilevanti*

La condotta tenuta in violazione dei principi sanciti nel Codice Etico è considerata rilevante sia ove integri gli estremi dei reati, tentati o consumati, richiamati dal D. Lgs. n. 231/01 e dalla Legge 190/12, sia ove integri gli estremi di altri reati, anch'essi tentati o consumanti, previsti e puniti dal codice penale ovvero da leggi speciali vigenti in Italia, nonché all'Esterro, pur dovendosi tenere in considerazione le diversità culturali, sociali ed economiche tra i vari Stati.

E' rilevante anche la condotta che, seppure non integri fattispecie criminose codificate, siano esse consumate e tentate, risulti incompatibile con i principi sanciti nel Codice Etico.

Rileva ai fini della violazione dei principi sanciti nel Codice Etico, anche la condotta tenuta dal dipendente, la quale, pur estranea all'esecuzione della prestazione lavorativa, tuttavia sia tale, per natura e gravità, da incidere negativamente sul rapporto fiduciario con l'Ente.

1.9 *Valore contrattuale del Codice Etico*

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile².

La violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali.

Nei casi giudicati più gravi la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero alla cessazione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del D. lgs n. 165 del 30 marzo 2001, i Dirigenti vigilano sull'applicazione del presente Codice.

² A tal fine si suggerisce, per i contratti di collaborazione esterna, di includere nei contratti l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice Etico.

CAPITOLO 2 -RAPPORTI CON I TERZI

2.1 Principi generali

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, Sistemi Territoriali nei rapporti con i terzi si ispira ai seguenti principi (di seguito i “**Principi**”):

- onestà;
- integrità;
- trasparenza;
- eguaglianza ed imparzialità;
- lealtà, correttezza e buona fede;
- rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nei paesi nei quali Sistemi Territoriali opera;
- osservanza delle più rigorose regole comportamentali nei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel pieno rispetto delle funzioni istituzionali;
- chiarezza;
- rispetto degli individui;
- tutela dell’ambiente e sicurezza, anche con riferimento al luogo di lavoro.

I dipendenti di Sistemi Territoriali e i collaboratori esterni, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili alla Società stessa, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della Società e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato.

Pratiche di corruzione, di frode, di truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibiti.

Sistemi Territoriali riconosce e rispetta il diritto dei Destinatari a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse della Società stessa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in virtù dei rapporti intercorrenti con la Società.

I Destinatari, nell’ambito dei rapporti instaurati con Sistemi territoriali, ferma restando la vigente normativa applicabile, si astengono dallo svolgere attività in contrasto con l’interesse della Società stessa o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico. In nessun caso, tuttavia, il perseguimento dell’interesse di Sistemi Territoriali potrà giustificare una condotta contraria ai Principi.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore o alla funzione a ciò deputata. In particolare tutti i Destinatari delle norme del presente Codice Etico sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati

ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure e documentato in modo adeguato.

I Destinatari delle norme del presente Codice Etico che ricevano omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovranno informare il superiore o la funzione competente.

In ogni caso, il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere indebitamente effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto salvi i casi consentiti dalle disposizioni vigenti.

2.2 Rapporti con i clienti/utenza

Lo stile di comportamento di Sistemi Territoriali nei confronti della propria clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nonché al mantenimento di elevati *standard* di professionalità. Sono proibite pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi.

I contratti con i clienti/utenza della Società e tutte le comunicazioni agli stessi devono essere chiari, semplici, completi e trasparenti oltre che conformi alle normative vigenti.

Sistemi Territoriali, nell'ambito della gestione dei rapporti con i clienti/utenza e nel rispetto delle procedure interne si impegna a favorirne la soddisfazione nel rispetto degli impegni assunti.

È, in particolare, fatto obbligo di:

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di qualità;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il Dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

2.3 Rapporti con i fornitori

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai Destinatari delle norme del presente Codice Etico di:

- osservare le procedure interne e di legge per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura a Sistemi Territoriali, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- assicurare una concorrenza sufficiente;
- consentire una adeguata tracciabilità dei criteri adottati e delle scelte attuate;
- rispettare, in relazione alle informazioni acquisite in ragione delle attività e delle funzioni svolte, le disposizioni in materia di riservatezza stabilite dalla normativa vigente adottando le ne-

cessarie ed opportune cautele per evitare la divulgazione, anche solo involontaria, di notizie riservate;

- informare Superiori ed Organismo di Vigilanza di eventuali favoritismi o comportamenti non conformi alla normativa, ai regolamenti e alle procedure interne alla Società di cui il Dipendente venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Azienda dispone di un Albo Fornitori i cui criteri di qualificazione hanno come requisiti di riferimento la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006.

Sistemi Territoriali opera nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Da qui l'obbligo di applicare integralmente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 163/ 2006 e s.m.i.).

Sistemi Territoriali nella ricerca dei propri fornitori applica integralmente la richiamata normativa la quale consente, comunque, margini di discrezionalità. L'Azienda nella applicazione della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e nella gestione delle discrezionalità da questa consentite si ispira ai principi etici riportati nel presente Codice ed in particolare alle indicazioni e alle prescrizioni del presente capitolo.

2.4 Riciclaggio, ricettazione criminalità organizzata

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con i fornitori od altri partner, i Destinatari dovranno assicurarsi circa l'integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte. Non dovranno mai essere privilegiate vie brevi o privilegiate nella selezione e valutazione dei Terzi e/o delle rispettive offerte o forniture al fine di agevolare l'Azienda. La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di gestione delle forniture, criminalità associata e antiriciclaggio.

L'Azienda è impegnata a prevenire ed evitare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia nazionale. Pertanto, i Destinatari, sono tenuti a collaborare affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione di Sistemi Territoriali sia correttamente valutato, stimato e tempestivamente registrato nella contabilità aziendale.

2.5 Integrità e indipendenza nei rapporti

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando, ove possibile, forme di dipendenza.

I Destinatari preposti ai procedimenti di stipula dei contratti di qualsiasi natura o al conferimento di incarichi professionali per conto dell'azienda, devono improntare i procedimenti negoziali alla ricerca del massimo vantaggio per la stessa, alla luce dei principi e dei criteri posti a garanzia della scelta del contraente, ed uniformando il proprio agire ai principi della trasparenza, imparzialità e legalità.

I Destinatari devono conformare la propria attività ai principi ed ai criteri stabiliti dalla normativa di settore (D. lgs 163/2006) ed agli indirizzi aziendali di esecuzione. In particolare devono attenersi alla specifica disciplina riguardante la scelta del contraente, con riguardo alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore di beni, servizi o lavori, attraverso l'impiego di criteri valutativi oggettivi, trasparenti e documentalmente riscontrabili.

Nello svolgimento delle procedure negoziali ed in particolare nelle pattuizioni delle condizioni contrattuali i Destinatari preposti a tale attività devono ispirare il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, prevedendo strumenti contrattuali idonei a garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'Azienda in termini di qualità e tempi di consegna o di realizzazione.

Di norma sono vietati per i progetti di lungo periodo contratti di fornitura di brevi periodi che necessitano poi di continui rinnovi con revisione prezzi o contratti di consulenza senza un adeguato trasferimento di know-how. Non è inoltre corretto indurre un fornitore a stipulare un contratto ad

esso sfavorevole lasciando intendere un successivo contratto più vantaggioso. Per garantire la massima trasparenza ed efficienza nei processi di acquisto, l'Azienda disporrà, laddove possibile, la separazione dei ruoli tra l'unità richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto.

I Destinatari, nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti, devono agire nell'esclusivo interesse dell'Azienda, astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali possa anche solo potenzialmente essere ravvisata una situazione di conflitto di interessi con quello dell'Azienda medesima, ovvero configurare ipotesi di reato od altri illeciti, perseguibili nei termini e per le ipotesi contemplate dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

2.6 *Aspetti Etici delle forniture*

L'Azienda si impegna a conformare gli approvvigionamenti ai principi etici, con particolare attenzione per le forniture che hanno impatto sulla Sicurezza sul Lavoro e l'Ambiente. Allo scopo nei singoli contratti sono predisposte le clausole che prevedono l'autocertificazione da parte del fornitore dell'adesione a specifici obblighi sociali per i propri Collaboratori (es. lavoro irregolare, lavoro minorile, parità di trattamento e non discriminazione, ecc.) e la possibilità di avvalersi di azioni di controllo presso i luoghi di lavoro dove opera l'impresa fornitrice.

La violazione del Codice Etico da parte dei Fornitori comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. A tal fine la regolamentazione dei rapporti dell'Azienda con i Fornitori deve prevedere clausole risolutive espresse con il contenuto di cui sopra.

2.7 *Rapporti con le istituzioni pubbliche e con soggetti privati*

Le relazioni di Sistemi Territoriali con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di pubblico servizio, e, in ogni caso, i rapporti di Sistemi Territoriali con soggetti pubblici sono ispirati alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società.

Tali rapporti volti al presidio degli interessi complessivi di Sistemi Territoriali e collegati all'attuazione dei suoi programmi sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò delegate.

Non è consentito offrire denaro, doni o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, nonché ad altri soggetti privati con i quali si intrattengano relazioni commerciali, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione o con determinati soggetti privati con i quali la Società intrattenga rapporti commerciali.

Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti quando siano di modico valore, come precisato al successivo § 2.11 e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato dalle persone indicate nella procedura e documentato in modo adeguato.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione o del soggetto privato, né ottenere informazioni riservate.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) attività finalizzate ad esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione o del soggetto privato a titolo personale.

Attenzione deve essere posta nei rapporti con i soggetti sopra indicati, in particolare nelle operazioni relative a:

- gare d'appalto;
- contratti;
- autorizzazioni;
- concessioni;
- licenze;
- richieste e/o gestione di finanziamenti;
- richieste e/o gestione di contributi;
- gestione di commesse;
- rapporti con l'autorità di vigilanza;
- rapporti con enti previdenziali;
- rapporti con l'agenzia delle entrate;
- rapporti con gli organi di procedure fallimentari;
- rapporti con autorità giudiziarie civili, amministrative e penali;
- rapporti con enti preposti alla prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rapporti con enti preposti alla tutela ambientale.

I rapporti e le operazioni con la Pubblica amministrazione e la correlata gestione delle risorse finanziarie sono intraprese solo dalle funzioni aziendali autorizzate, nel dovuto rispetto delle leggi vigenti e dei principi del presente Codice Etico.

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il Dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nella Società per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine della Società stessa.

2.8 *Rapporti con le Autorità di Vigilanza*

Sistemi Territoriali si impegna ad osservare scrupolosamente le regole dettate dalle Autorità di Vigilanza al fine di garantire il rispetto della normativa vigente nei settori connessi con la propria attività (ad esempio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Ministero della Sanità, etc.).

I Destinatari si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta degli organi regolatori nelle loro funzioni spettive e a fornire la loro piena collaborazione nel corso delle procedure istruttorie.

2.9 *Relazioni con i sindaci e/o con le società di revisione*

I Destinatari si impegnano a rispettare i principi di trasparenza, professionalità e massima collaborazione nelle relazioni con i sindaci della Società e/o con le società che effettuano la revisione con-

tabile di Sistemi Territoriali. In particolare, tutte le comunicazioni nei confronti dei predetti soggetti devono essere caratterizzate non solo per il mero rispetto dei disposti normativi, ma anche per il linguaggio chiaro e comprensibile, l'eshaustività, la tempestività e la simmetria informativa.

2.10 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

Sistemi Territoriali non eroga contributi a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative e pattuizioni specifiche (es.: trattenute sindacali effettuate per conto dei dipendenti; contributi ad associazioni di categoria).

2.11 Regali, omaggi e benefici

Non è consentito accettare od effettuare alcuna forma di regalia che possa in alcun modo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali e di cortesia o contrastante con le procedure operative e le direttive aziendali o che sia comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di ciascuna delle attività in qualsiasi modo collegabili alla Società. I collaboratori di Sistemi Territoriali che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica di Sistemi Territoriali in materia.

In ogni caso, i regali offerti da Sistemi Territoriali - salvo quelli di modico valore non superiore a € 150,00, come previsto da D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 - devono essere autorizzati dal responsabile della funzione coinvolta secondo le modalità e procedure stabilite e documentati in modo adeguato, in modo da consentire le opportune verifiche.

I Dipendenti non accettano incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

E' vietato offrire regali a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio.

2.12 Comunicazioni all'esterno

Ogni comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti Sistemi Territoriali, in qualsiasi forma, deve avvenire nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle pratiche di condotta professionale vigenti, e deve essere realizzata con chiarezza, trasparenza, verità e tempestività, con particolare riferimento alle informazioni c.d. *price sensitive* e quelle inerenti i segreti industriali. E' in ogni caso vietata:

- la divulgazione di notizie o commenti inerenti Sistemi Territoriali e/o i suoi dipendenti e collaboratori non subordinati, falsi o tendenziosi, ovvero riservati;
- ogni forma di pressione volta all'acquisizione di atteggiamenti di favore da parte degli organi di comunicazione/informazione al pubblico.

In conformità con quanto previsto dalla Legge 190/2012 e D. Lgs.33/2013 in tema di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" Sistemi Territoriali ha predisposto all'interno del proprio sito istituzionale un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella quale vengono specificatamente riportati dati, informazioni e documenti in linea con quanto richiesto dalla normativa, anche attraverso un meccanismo automatico di reindirizzamento alle informazioni già presenti nel sito istituzionale.

2.13 Rapporti con i mass media

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera e trasparente.

Sistemi Territoriali deve presentarsi in modo accurato e omogeneo nella comunicazione con i *mass media*. I rapporti con i *mass media* sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate.

I Destinatari non possono fornire informazioni a rappresentanti dei *mass media* né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

2.14 Trasparenza e completezza dell'informazione

I dipendenti e collaboratori a contratto (equiparati a dipendenti), gli Amministratori, i Dirigenti, i Sindaci e i componenti dell'Organismo di Vigilanza di Sistemi Territoriali sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli stakeholder siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti e delle conseguenze rilevanti.

L'azienda dispone che nell'acquisizione, trattamento ed archiviazione di tutte le informazioni, con particolare riguardo ai dati sensibili, venga garantita, attraverso l'operato dei propri dipendenti e collaboratori a contratto (equiparati a dipendenti), gli Amministratori, i Dirigenti, i Sindaci e i componenti dell'Organismo di Vigilanza, la riservatezza delle stesse in conformità con la legislazione vigente in materia, in particolare, in conformità con il D. lgs n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

In tema di trasparenza Sistemi Territoriali condivide il principio generale, di cui all'art. 1 del D. lgs 33/2013, secondo cui "la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

Sistemi Territoriali intende perseguire la trasparenza definendo come cardini della propria politica in tema di trasparenza:

- la sensibilizzazione dell'Organizzazione alla volontà aziendale di conformarsi alla normativa sulla trasparenza favorendo le forme diffuse di controllo attraverso una corretta e facile accessibilità ai dati aziendali;
- l'utilizzo dell'efficienza organizzativa ed operativa acquisita con la implementazione dei sistemi di gestione (Sistema di Gestione per la Qualità; Sistema di gestione della protezione dei dati personali; Sistema di organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01; Sistema di Gestione della sicurezza e della Salute dei Lavoratori) quale strumento per offrire una migliore possibilità di accesso alle informazioni aziendali da parte delle amministrazioni e della collettività.

CAPITOLO 3 - TRASPARENZA DELLA CONTABILITA'

3.1 Registrazioni contabili

Sistemi Territoriali è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo - contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun Destinatario è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Ogni operazione o transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili e deve essere altresì debitamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Le rilevazioni contabili ed i documenti che da esse derivano devono riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei principi contabili e delle normative di legge nonché delle politiche, piani e regolamenti delle procedure interne, inoltre devono essere corredati dalla relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di ogni Destinatario far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Il sistema di contabilità aziendale deve garantire la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme generali e speciali in materia in modo che il bilancio e gli altri documenti elaborati che illustrano o consuntivano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società siano redatti in modo corretto e senza elementi di falsità.

Pertanto, ogni operazione deve consentire la riconducibilità al provvedimento ovvero all'atto patrizio dai quali è derivata l'operazione stessa, garantendone nel contempo la conservazione in appositi archivi cartacei o informatici.

I Destinatari si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza e, in occasione di verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono adottare un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

L'Azienda ha individuato, oltre al proprio Legale Rappresentante, i Destinatari autorizzati a rapportarsi con gli enti rappresentativi degli interessi generali e con le altre aziende pubbliche, in generale con la Pubblica Amministrazione.

I Destinatari autorizzati a rapportarsi con gli organismi di cui ai punti precedenti non devono per alcuna ragione porre in essere atteggiamenti volti ad influenzare impropriamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o degli incaricati di Pubblico servizio che rappresentano ed impegnano verso l'esterno gli organismi medesimi.

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore o alla funzione competente e/o all'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 4 - POLITICHE DEL PERSONALE

4.1 Risorse umane

Le risorse umane sono elemento indispensabile per l'esistenza della Società. La dedizione e la professionalità dei Destinatari sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di Sistemi Territoriali.

La Società si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

4.2 Selezione del personale

Ferma restando la vigente normativa applicabile, la valutazione e la selezione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

La Funzione "Risorse Umane", nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

4.3 Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale della Società è assunto con regolare contratto di lavoro; non è ammessa alcuna forma di lavoro che non sia conforme alle vigenti norme di legge ed alle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4.4 Gestione del personale ed organizzazione del lavoro

Sistemi Territoriali evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

L'accesso a ruoli e/o incarichi è stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità dei singoli. Compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolino la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli.

Sistemi Territoriali tende al miglioramento delle competenze di ciascun dipendente e/o collaboratore non subordinato anche attraverso una formazione mirata, con l'obiettivo di valorizzare e conservare il valore professionale di tutto il personale.

La formazione ricevuta da ciascun dipendente e/o collaboratore non subordinato è registrata sul sistema informativo della funzione "Risorse Umane", al fine di poter in qualsiasi momento rilevare il grado di fruizione della formazione e disegnare successivi percorsi formativi.

Il coinvolgimento dei dipendenti e/o dei collaboratori è assicurato attraverso periodici momenti di informazione relativamente al conseguimento degli obiettivi aziendali.

Nell'organizzazione del lavoro, Sistemi Territoriali salvaguarda il valore delle risorse umane prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale.

4.5. Tutela della privacy

Sistemi Territoriali tutela, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, la *privacy* di tutti i dipendenti e/o collaboratori non subordinati. A tal fine, Sistemi Territoriali ha adottato appositi *standard* i quali prevedono, in particolare, il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare e/o diffondere dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono regole per il controllo, da parte di ciascun dipendente e/o collaboratore, delle norme a protezione della *privacy*.

E' in ogni caso vietato lo svolgimento di qualsiasi indagine in ordine alle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti e/o dei collaboratori non subordinati.

4.6 Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

Ciascun dipendente e/o collaboratore non subordinato si impegna, nello svolgimento delle proprie prestazioni lavorative, ad agire lealmente, nel rispetto degli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro concluso con Sistemi Territoriali e di quanto previsto dal presente Codice Etico.

Ciascun dipendente e/o collaboratore non subordinato deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni, ed è tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

Ciascun dipendente e/o collaboratore non subordinato di Sistemi Territoriali è tenuto ad evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Ogni dipendente e/o collaboratore subordinato è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative e le direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo.

Il Dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Con riferimento alle applicazioni informatiche, ogni dipendente e/o collaboratore non subordinato è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici o dati in essi contenuti;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non navigare su siti *internet* con contenuti indecorosi ed offensivi. A tal proposito Sistemi Territoriali adotta misure atte a prevenire il collegamento dei sistemi aziendali a siti contenenti materiale di tale natura.

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, i Dipendenti comunicano tempesti-

vamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

La presente disposizione non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il Dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri Dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

I Dipendenti non costringono altri Dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercitano pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

4.6.1 Astensione

Il Dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il Dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

4.6.2 Contratti ed altri atti negoziali

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto della Società, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il Dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

Il Dipendente non conclude, per conto della Società, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui la Società concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il Dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Il Dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto della Società, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

Se nelle situazioni di cui sopra si trova il dirigente, questi informa per iscritto il superiore gerarchico.

Il Dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte la Società, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

4.7 Molestie sul luogo di lavoro

Sistemi Territoriali esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- la ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

La Società previene, per quanto possibile, e comunque persegue il *mobbing* e le molestie personali di ogni tipo e quindi anche sessuali.

4.8 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

Sistemi Territoriali richiede che ciascun Destinatario contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- consumare le suddette sostanze o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

La Società si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla legislazione vigente.

4.9 Fumo

I Destinatari sono tenuti a rispettare ed a far rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di divieto di fumo.

4.10 Prevenzione conflitti di interesse

La Società opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possono apparire, in conflitto di interesse con la stessa. Al fine di impedire situazioni di conflitto di interesse e garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle attività ispettive, l'Azienda provvede ad individuare al proprio interno specifici Destinatari titolati ad intrattenere rapporti con gli Organi di controllo.

Si intende sussistente una situazione di conflitto di interesse sia nel caso in cui un Destinatario con il proprio comportamento persegua interessi diversi da quello della missione aziendale o si avvantaggi personalmente di opportunità di affari dell'Azienda. I Destinatari devono astenersi dal partecipare a qualsiasi attività che possa generare o far apparire un conflitto di interesse, in osservanza ai principi di legalità, correttezza e trasparenza.

CAPITOLO 5 - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

5.1 *Salute, sicurezza e ambiente*

Nell'ambito delle proprie attività, la Società è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalle attività stesse e di ridurre l'impatto ambientale.

Sistemi Territoriali contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle risorse. In ogni caso, la Società rispetta le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori) e successive modificazioni e integrazioni. Sistemi Territoriali si impegna a realizzare interventi per l'analisi e la gestione integrata di rischi e sicurezza al fine di prevenire tramite apposita formazione qualsiasi rischio attinente la sicurezza e la salute del lavoratore.

La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro. La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori.

5.2 *Obblighi dei destinatari*

I Destinatari delle norme del presente Codice Etico, nell'ambito delle proprie mansioni e funzioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

CAPITOLO 6 - RISERVATEZZA

6.1 Principi

Le attività della Società richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, *know how* (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, *software*), etc.

Le banche-dati della Società possono contenere:

- dati personali protetti dalla normativa a tutela della *privacy*;
- dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno;
- dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

È obbligo di ogni Destinatario assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Sistemi Territoriali si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai Destinatari durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a Sistemi Territoriali e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente.

6.2 Obblighi dei destinatari

Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni Destinatario dovrà:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e/o funzioni competenti e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati;
- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati alla Società da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
- associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.

Il Dipendente si impegna a garantire correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività nella gestione e comunicazione delle informazioni aziendali, evitando pertanto comportamenti ingannevoli da cui si possa trarre indebito vantaggio.

Il Dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi

CAPITOLO 7- CONTROLLI INTERNI E TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

7.1 Controlli interni

I Destinatari devono essere consapevoli dell'esistenza di procedure di controllo e coscienti del contributo che queste danno al raggiungimento degli obiettivi aziendali e dell'efficienza.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di Sistemi Territoriali con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

I sistemi di controllo interno comprendono l'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui propri processi, al fine di proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente le attività sociali e fornire con chiarezza informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Sistemi Territoriali, nonché tutte quelle attività finalizzate all'identificazione ed al contenimento dei rischi aziendali.

La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello operativo. Conseguentemente tutti i Destinatari, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative loro affidate.

Nell'ambito delle loro competenze, i responsabili di unità/funzione sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i loro dipendenti.

I dipendenti ed i collaboratori non subordinati di Sistemi Territoriali sono tenuti, per quanto di loro competenza:

- a collaborare in ordine alla definizione e al corretto funzionamento dei sistemi di controllo;
- a custodire responsabilmente i beni aziendali, siano essi materiali o immateriali, strumentali all'attività svolta e a non farne un uso improprio.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Alle funzioni aziendali preposte, al collegio sindacale e/o società di revisione contabile incaricata ed all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso ai dati, alla documentazione e a qualsiasi informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo interno e revisione contabile.

7.2 Registrazione delle operazioni

Tutte le azioni e le operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

7.3 Tutela del patrimonio aziendale

Ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta.

Nessun Destinatario può fare uso improprio dei beni e delle risorse della Società o permettere ad altri di farlo.

CAPITOLO 8 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

8.1 L'Organismo di Vigilanza

Competono all'Organismo di Vigilanza di Sistemi Territoriali, così come delineato nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, oltre alle funzioni elencate nel suddetto Modello, i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione e il rispetto del Codice Etico;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico sollecitando la Società affinché predisponga all'uopo programmi di formazione/informazione finalizzati ad una sempre maggiore e capillare comprensione del Codice Etico;
- ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle procedure operative e delle direttive aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di procedere ad una revisione delle regole contenute nel Codice Etico.

Nello svolgimento di tali attività, l'Organismo di Vigilanza riceve il supporto di tutte le funzioni aziendali interessate ed ha libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile. La funzione "Risorse Umane" predispone e realizza, confrontandosi con l'Organismo di Vigilanza, un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico.

L'obbligo di informazione all'O.d.V. di cui all'art. 6 comma 2, lettera d) del D. lgs. 231 è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Le informazioni fornite all'O.d.V. mirano a consentirgli di migliorare le attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'O.d.V. non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso al suo prudente apprezzamento di stabilire in quali casi attivarsi.

Tutte le Aree Organizzative sono tenute a portare a conoscenza dell'O.d.V., qualunque tipo di informazione, sia nei casi previsti dal Modello, sia in ogni altro caso in cui l'informazione, anche proveniente da terzi, possa avere attinenza con l'attuazione del Modello.

La segnalazione di eventuali violazioni delle procedure e/o dei principi etici previste nel presente Modello può essere inoltrata con comunicazione scritta a Sistemi Territoriali S.P.A. – Organismo di Vigilanza – Piazza Giacomo Zanellato, 5 35131 Padova o via email al seguente indirizzo: **odv231@sistemiterritorialispa.it**.

Inoltre, in conformità con quanto previsto dalla Legge 190/2012, i dipendenti e i collaboratori a contratto (equiparati a dipendenti) gli Amministratori, i Dirigenti, i Sindaci sono tenuti a segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza. Si rammenta che l'ordinamento tutela coloro che effettuano la segnalazione di illecito, la quale potrà essere effettuata per iscritto o verbalmente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

8.2 Sanzioni derivanti da violazioni del Codice Etico

L'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo ai dipendenti di Sistemi Territoriali, ai suoi collaboratori, ovvero a tutti i soggetti che comunque cooperano al perseguimento dei fini di Sistemi Territoriali ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104 e seguenti e 1453 del Codice civile. La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituisce, pertanto, grave inadempimento alle obbligazioni derivanti

dai rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo con Sistemi Territoriali, e dunque illecito sanzionabile, a seconda della gravità, anche con la risoluzione del rapporto in essere secondo l'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, potendo comportare anche il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. I necessari provvedimenti sono irrogati con coerenza ed imparzialità e di ciò è informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

8.3 *Approvazione del Codice etico*

L'emanazione del Codice Etico da parte di Sistemi Territoriali è uno degli strumenti posti in essere dalla Società al fine di garantire la diffusione di uno degli elementi indispensabili del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo societario, di cui la Società ha deciso di dotarsi, a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 231/2001 e Legge 190/2012. Sempre per decisione del Consiglio, il Codice Etico è consegnato a dipendenti e collaboratori perché si astengano da comportamenti contrari alle norme; alle controparti in affari perché siano informate del contenuto del Codice e lo rispettino.

Il Consiglio di Amministrazione può riesaminare il Codice in qualsiasi momento ed apportarvi modifiche ed integrazioni, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche e le integrazioni apportate saranno tempestivamente portate a conoscenza di tutti i Destinatari del Codice con idonei mezzi di diffusione.

Sistema disciplinare

Modello di organizzazione, gestione e controllo

(D. Lgs. 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

(L. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

SOMMARIO

1. Premessa	3
2. Obiettivo	3
3. Ambito di applicazione	4
4. Soggetti destinatari	4
5. Le condotte rilevanti	5
6. Responsabilità di applicazione	6
6.2 Promozione del collegio di conciliazione, arbitrato e consiglio di disciplina	8
6.3 Ricorso del dipendente all'autorità giudiziaria	9
7. Flusso processo sanzionatorio disciplinare - Inizio: Organismo di Vigilanza 231	10
8. Flusso processo sanzionatorio disciplinare - Inizio: Responsabile HR/Responsabile dell'Area (casi sicuramente rilevanti ai sensi del D. lgs. 231/01).....	11
9. Flusso processo sanzionatorio disciplinare - Inizio: Responsabile HR/Responsabile dell'Area (casi di dubbia rilevanza ai sensi del D. lgs. 231/01)	12
10. Modalità Operative	13
10.1 Lavoratori subordinati	13
10.2 Lavoratori Autonomi, Parasubordinati e Collaboratori della Società	17
10.3 Dirigenti	18
10.4 Amministratori	18
10.5 Membri dell'Organismo di Vigilanza	18
10.6 Responsabile Prevenzione Corruzione	18
10.7 Soci	19
11. Illeciti disciplinari tentati	19
12. Distribuzione.....	19
13. Aggiornamento del Regolamento disciplinare	19

1. Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ovvero da persone sottoposte alla vigilanza dei predetti soggetti.

La responsabilità dell'Ente è esclusa qualora quest'ultimo provi l'adozione e l'efficace attuazione, prima della commissione dei fatti di reato, di Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e la Legge n. 190/2012 prevedono la necessità, ai fini dell'effettiva efficacia del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, che questi siano diffusi tra i portatori di interessi e vengano da questi rispettati, anche attraverso la previsione di apposite norme sanzionatorie cui ricorrere in caso di violazioni del Piano e/o del Programma e/o del Modello e/o del Codice Etico.

Per non appesantire la struttura dei documenti principali (Piano e Modello) si è optato per una più completa stesura del Regolamento disciplinare in un documento separato, allegato al Piano e al Modello, ma da considerarsi pur sempre quale parte integrante ed imprescindibile degli stessi.

Il presente Regolamento disciplinare, quale parte integrante del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Modello di Organizzazione e Controllo, è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile Prevenzione Corruzione sono gli organi chiamati, in prima battuta, a verificare il rispetto e la reale applicazione dei principi sanciti all'interno del Piano, del Programma e del Modello e una delle finalità delle sanzioni qui previste è proprio quella di rendere cogente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Prevenzione Corruzione.

2. Obiettivo

Il Modello Organizzativo deve prevedere, tra l'altro, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel medesimo modello e nel Codice Etico.

Pertanto, il presente documento costituisce l'apparato disciplinare e sanzionatorio previsto dal Modello Organizzativo aziendale.

3. Ambito di applicazione

Il presente sistema disciplinare si inquadra nell'ambito dei più generali obblighi – previsti dagli articoli 2104, 2105, 2106 e 2118 del Codice Civile – di diligenza ed obbedienza del lavoratore nonché nei poteri – del datore di lavoro – di predisporre e attuare appositi strumenti di tipo disciplinare.

È importante premettere che il rapporto di lavoro del personale di Sistemi Territoriali della Sede Legale di Padova e dell'Esercizio ferroviario di Piove di Sacco è disciplinato dal R.D. 148 dell'8 gennaio 1931.

Ne deriva che il sistema disciplinare deve prevedere sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute:

- (i) nello Statuto dei Lavoratori¹,
- (ii) nel vigente Contratto Collettivo Nazionale applicabile, in altre parole, il *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranviari – internavigatori (TPL – mobilità) del 27 novembre 2000*;
- (iii) nel Regio Decreto n. 148 dell'8 gennaio 1931;
- (iv) nel vigente Contratto Collettivo Nazionale applicabile, in altre parole, il *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle imprese esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, funivie assimilabili per atto di concessione a ferrovie, linee di navigazione interna del 18 gennaio 2006*.

Pertanto, i soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti disciplinari sono i soggetti in posizione apicale e i soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Tra i suddetti soggetti devono comprendersi quelli indicati dagli articoli 2094 e 2095 del Codice Civile – prestatori di lavoro subordinato – e, ove non ostino imperative norme di legge, tutti i “portatori di interesse”² della Società.

4. Soggetti destinatari

Il presente Regolamento disciplinare, nei limiti e in base alle condizioni stabiliti nel Piano e nel Modello, è rivolto a:

- componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- componenti dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.);

¹ ARTICOLO 7, LEGGE 300/1970

² “Portatori di interesse” ovvero Amministratori, soci e collaboratori.

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- lavoratori subordinati;
- collaboratori dell'Azienda a vario titolo e, più in generale, soggetti terzi.

L'irrogazione delle sanzioni qui di seguito indicate prescinde dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un procedimento penale ai sensi del D.lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nei confronti e dell'Azienda e/o del dipendente, Collaboratore o del Soggetto Apicale che ha posto in essere la condotta criminosa; ciò in quanto la funzione precipua del presente documento è proprio quella di deterrente di condotte illecite che, quindi, ben può essere attivata senza alcuna necessità che l'Autorità Giudicante abbia attivato, anche solo in fase di indagine, un apposito procedimento. In particolare, per quanto riguarda il Personale dipendente, il presente Regolamento disciplinare specifica, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel capitolo dei provvedimenti disciplinari.

5. Le condotte rilevanti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 co. 2 lett. e) e 7 co. 4 lett. b) del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nel presente Regolamento disciplinare si applicano agli illeciti disciplinari derivanti dal mancato rispetto delle procedure e delle prescrizioni previste o richiamate nella parte generale del Modello, nel Piano e nel Programma nonché negli allegati e/o nel Codice Etico, limitatamente a quanto rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01, della L. 190/2012 e secondo quanto stabilito nel Piano e nel Modello stesso.

6. Responsabilità di applicazione

Sistemi Territoriali – nell’organo del Consiglio di Amministrazione – è responsabile della formalizzazione, applicazione e revisione del presente sistema disciplinare.

Inoltre, nell’ambito del Modello Organizzativo, l’Organismo di Vigilanza (previsto dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001) ha compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del Modello con specifiche funzioni di supervisione e indirizzo per quanto concerne quelle infrazioni che possano incidere sulla funzionalità del Modello stesso.

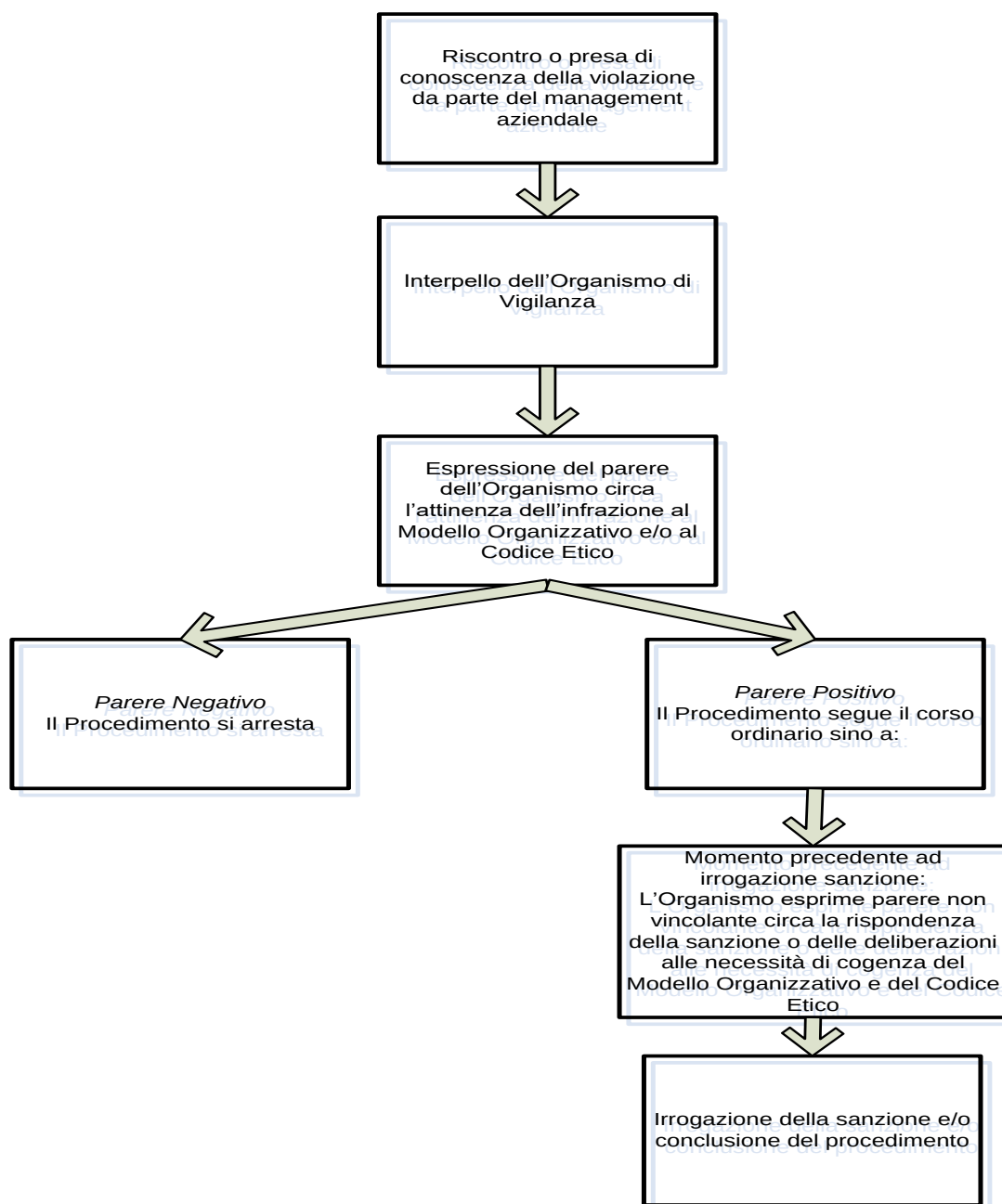
A tal proposito, in ottemperanza con quanto stabilito dallo Statuto dei Lavoratori si può prevedere la partecipazione dell’Organismo di Vigilanza nella duplice funzione di struttura istruttoria con intervento preliminare alla contestazione dell’addebito, nonché di figura consultiva nel momento precedente alla eventuale irrogazione della sanzione.

Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle sanzioni sono applicati in proporzione alla gravità delle infrazioni e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

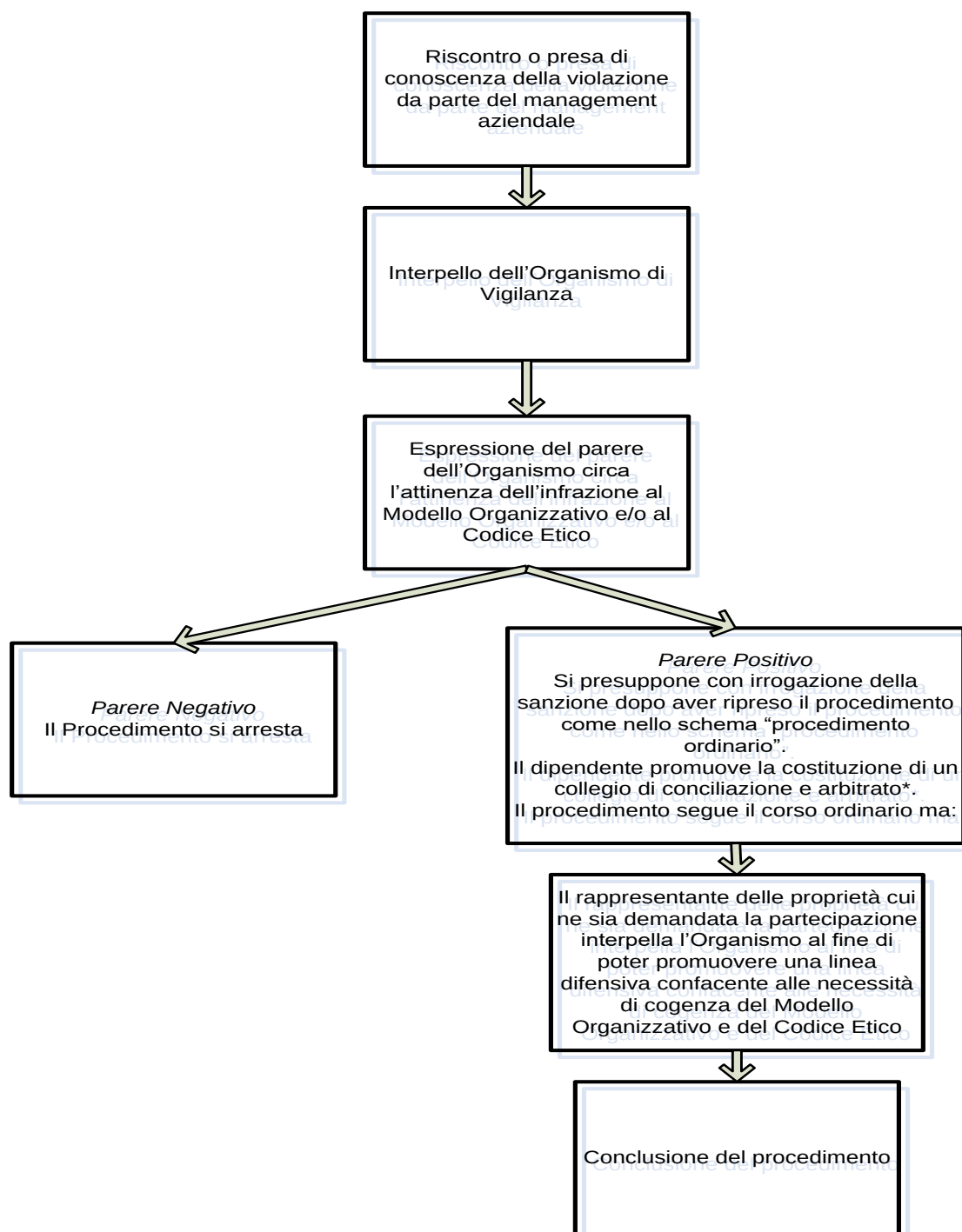
- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest’ultima per imprudenza, negligenza o imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell’evento);
- rilevanza degli obblighi violati;
- gravità del pericolo creato all’Azienda;
- entità del danno attuale o potenziale creato all’Azienda dalla infrazione disciplinare;
- livello di responsabilità gerarchica e/o specialistica del soggetto che ha compiuto l’infrazione disciplinare;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative e ai precedenti disciplinari nell’ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- carenze organizzative e gestionali che abbiano favorito la commissione dell’infrazione.

Di seguito si riportano in termini schematici i flussi procedurali delle diverse forme di partecipazione dell’Organismo di Vigilanza al sistema disciplinare.

6.1 Procedimento ordinario

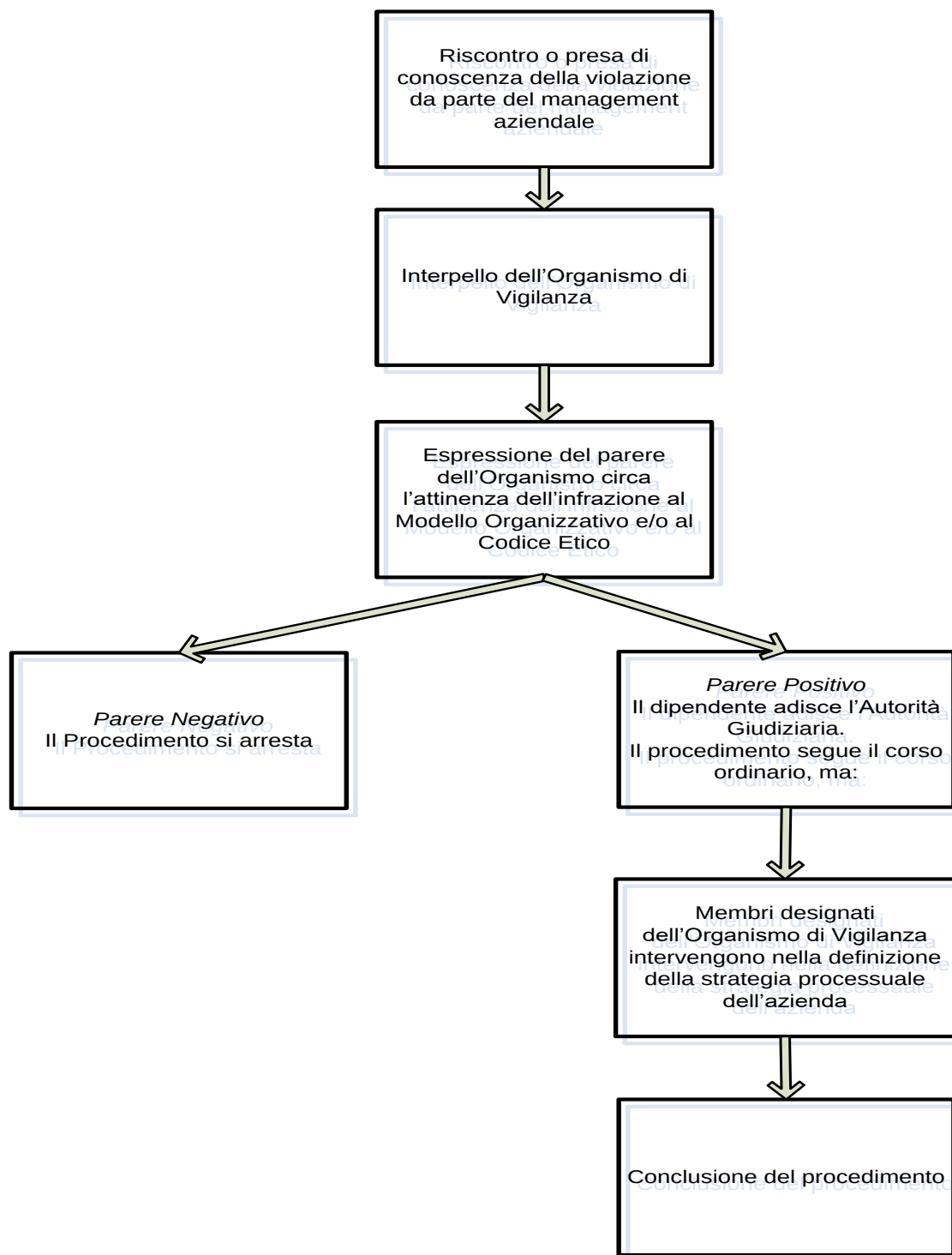


6.2 Promozione del collegio di conciliazione, arbitrato e consiglio di disciplina

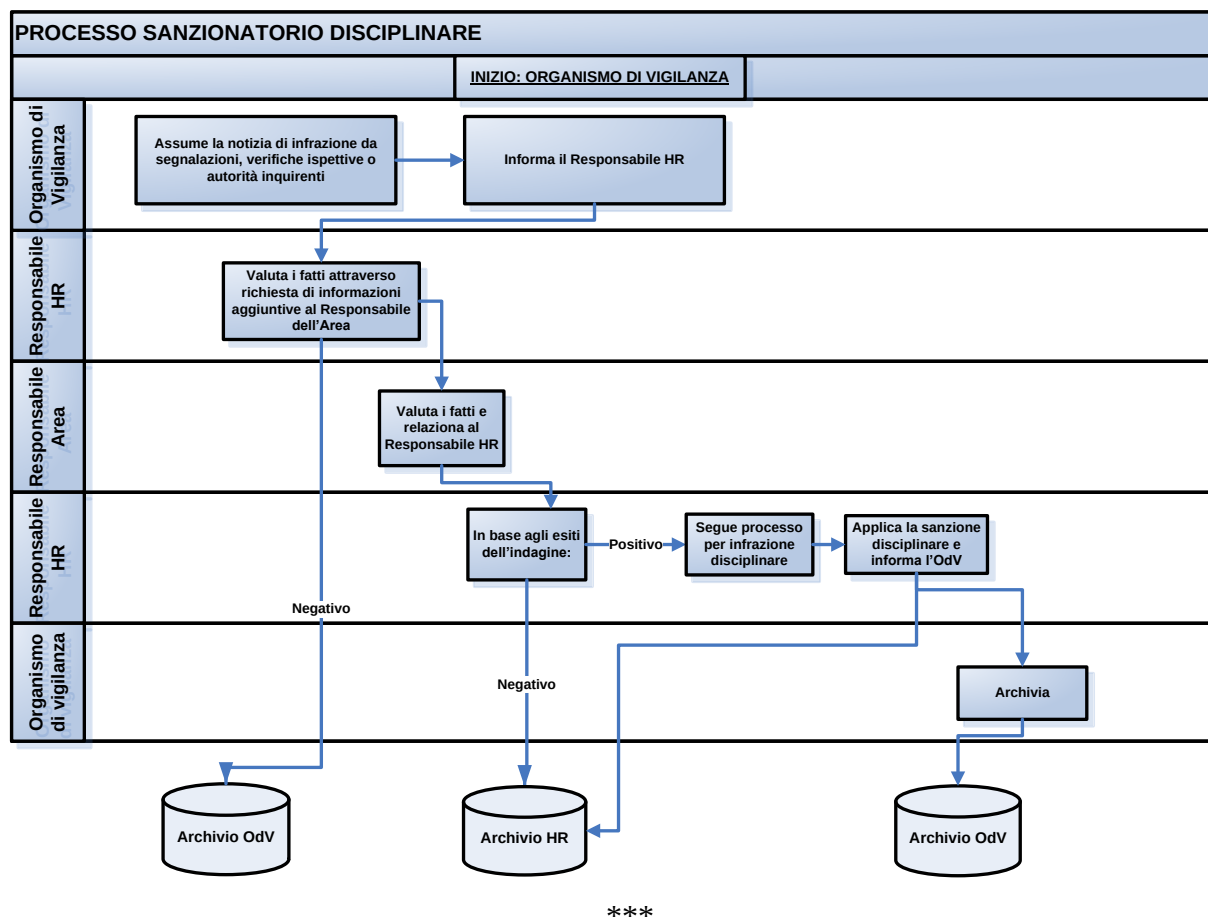


***Nota:** per i dipendenti assunti ai sensi del R.D. 148/1931 si applica la relativa procedura speciale che prevede la possibilità per il dipendente, in caso di parere positivo, di promuovere la costituzione del Consiglio di Disciplina.

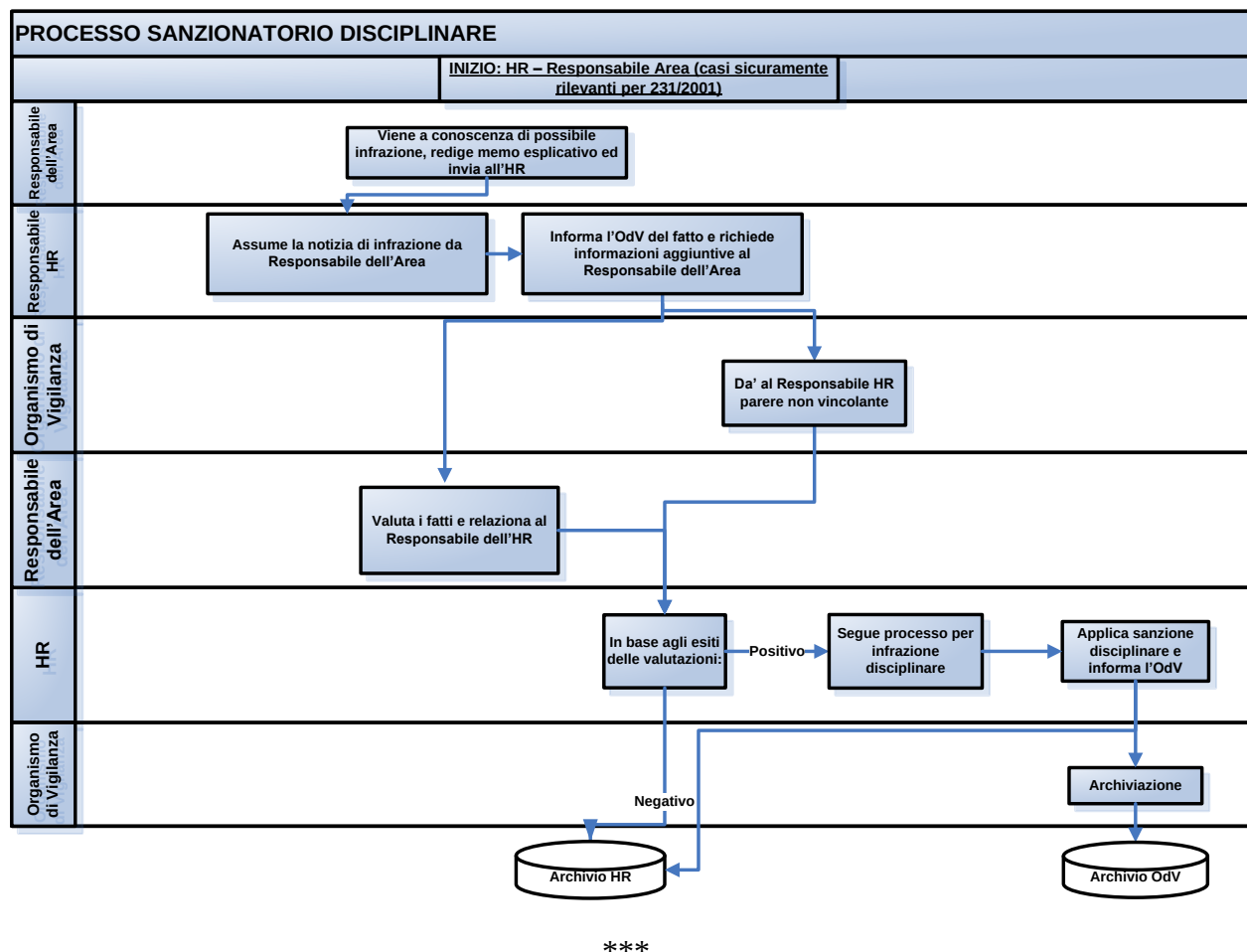
6.3 Ricorso del dipendente all'autorità giudiziaria



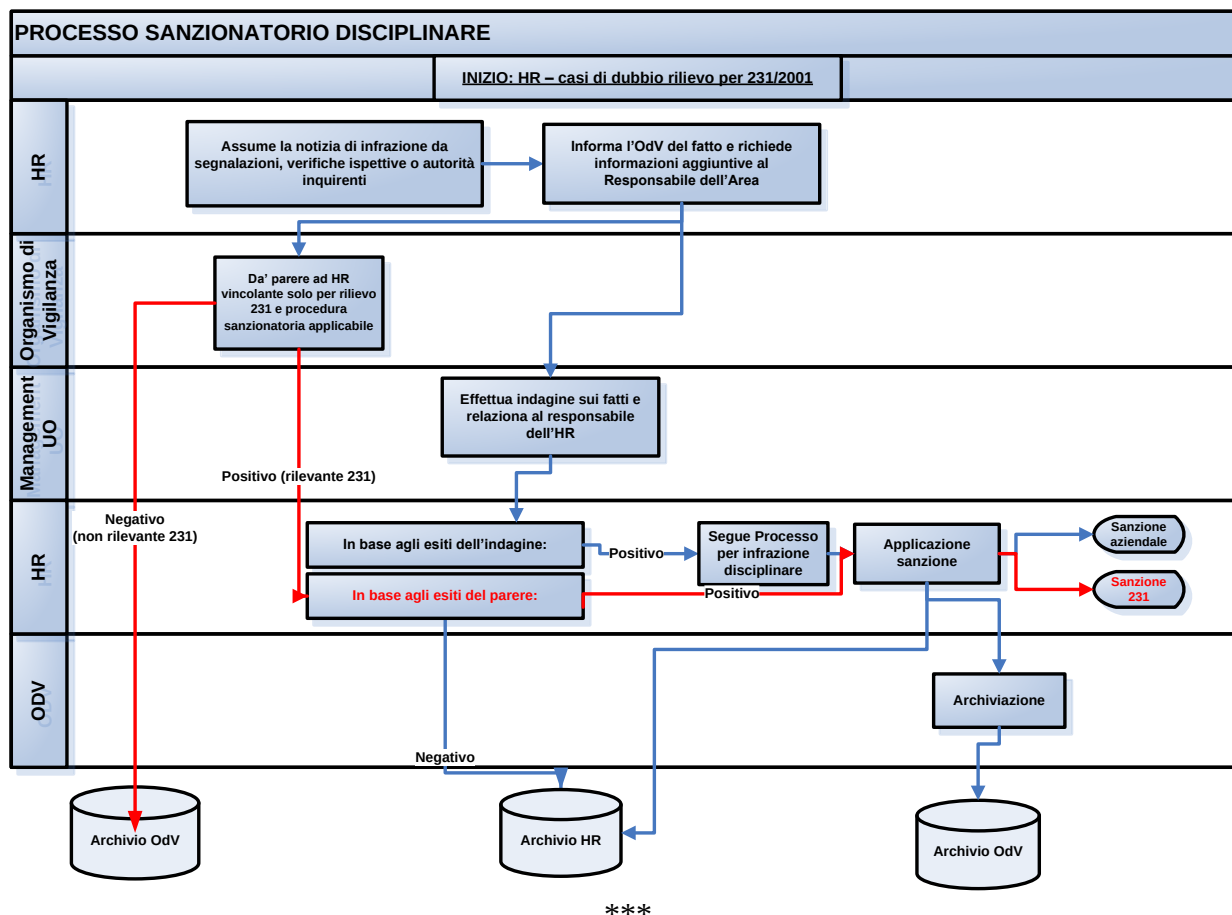
7. Flusso processo sanzionatorio disciplinare - Inizio: Organismo di Vigilanza 231



8. Flusso processo sanzionatorio disciplinare - Inizio: Responsabile HR/Responsabile dell'Area (casi sicuramente rilevanti ai sensi del D. lgs. 231/01)



9. Flusso processo sanzionatorio disciplinare - Inizio: Responsabile HR/Responsabile dell'Area (casi di dubbia rilevanza ai sensi del D. lgs. 231/01)



10.Modalità Operative

Nel presente capitolo vengono descritte le procedure operative per l'applicazione del sistema disciplinare in funzione delle diverse tipologie di potenziali destinatari e delle differenti sanzioni disciplinari.

10.1 Lavoratori subordinati

In proporzione con la gravità delle infrazioni previste per ciascuna fattispecie e della normativa applicabile, saranno applicate le seguenti sanzioni, in conformità con quanto previsto rispettivamente dagli artt. 37 e ss. dell'Allegato A al Regio Decreto n. 148 dell'8 gennaio 1931 e con quanto previsto all'art. 14 dell'allegato A al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranviari – internavigatori (TPL – mobilità) del 27 novembre 2000.

Resta inteso che anche le violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro implementate e formalizzate dalla Società saranno sanzionate secondo lo schema che segue.

(i) Regio Decreto n. 148 dell'8 gennaio 1931

1. Censura (riprensione per iscritto)

- Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e del Modello Organizzativo interno;
- Lieve irregolarità o inosservanza commessa da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello Organizzativo interno.

2. Multa (ritenuta dello stipendio o della paga che può elevarsi fino all'importo di una giornata di mercede)

- Ripetizione continuata di mancanze punibili con il rimprovero verbale e/o scritto;
- Inosservanza delle norme di comportamento previste dal Codice Etico aziendale e dal Modello Organizzativo interno;
- Omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale ai sensi del Modello Organizzativo interno;
- Inosservanza dei piani di azione e dei provvedimenti adottati dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

3. Sospensione dal servizio (che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi a 15 giorni od in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni)

- Mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza;
- Inosservanza ripetuta o di una certa gravità delle norme di comportamento previste dal Codice Etico aziendale o dal Modello Organizzativo;
- Omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 commessi da propri sottoposti o altri appartenenti al personale;
- Negligenza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di una certa gravità o che abbia avuto riflessi negativi per l'azienda o per i terzi.

4. Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001

Nei confronti di lavoratori/lavoratrici sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per reato che, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, l'azienda può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari.

L'allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto dall'azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuto irrevocabile la decisione del giudice penale.

Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dalla normativa applicabile alla categoria di appartenenza.

5. Proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio e della paga per la durata di tre o sei mesi od un anno

- Violazione delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e dei doveri inerenti alla sfera disciplinare, alle direttive dell'azienda in tema di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, tale da configurare un inadempimento degli obblighi relativi.

6. Retrocessione

- Violazione delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e dei doveri inerenti alla sfera disciplinare, alle direttive dell'azienda in tema di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, tale da configurare, per la particolare natura della mancanza o per la sua recidività un inadempimento notevole degli obblighi relativi.

7. Destituzione

- Infrazione di norme interne emanate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;
- Compimento di atti non dovuti o mancata esecuzione di atti dovuti ai sensi del Modello Organizzativo interno, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

(ii) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranviari – internavigatori (TPL – mobilità)

1. Biasimo inflitto verbalmente per mancanze lievi

- Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e del Modello Organizzativo interno;
- Lieve irregolarità o inosservanza commessa da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello Organizzativo interno.

2. Biasimo inflitto per iscritto

- Ripetizione (fino a due) di lievi inosservanze delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e del Modello Organizzativo interno;
- Ripetizione di lievi irregolarità (fino a due) commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello Organizzativo interno.

3. Multa in misura non eccedente l'importo di quattro ore della retribuzione normale

- Ripetizione continuata (oltre due) di mancanze punibili con il rimprovero verbale e/o scritto;
- Inosservanza delle norme di comportamento previste dal Codice Etico aziendale e dal Modello Organizzativo interno;
- Omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale ai sensi del Modello Organizzativo interno;
- Inosservanza dei piani di azione e dei provvedimenti adottati dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

4. Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10

- Mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza;
- Inosservanza ripetuta o di una certa gravità delle norme di comportamento previste dal Codice Etico aziendale o dal Modello Organizzativo;
- Omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 commessi da propri sottoposti o altri appartenenti al personale;
- Negligenza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di una certa gravità o che abbia avuto riflessi negativi per l'azienda o per i terzi.

5. Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001

Nei confronti di lavoratori/lavoratrici sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per reato che, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, l'azienda può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari.

L'allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto dall'azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuto irrevocabile la decisione del giudice penale.

Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza.

6. Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge

- Violazione delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e dei doveri inerenti alla sfera disciplinare, alle direttive dell'azienda in tema di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, tale da configurare, per la particolare natura della mancanza o per la sua recidività un inadempimento notevole degli obblighi relativi.
- Infrazione di norme interne emanate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;

- Compimento di atti non dovuti o mancata esecuzione di atti dovuti ai sensi del Modello Organizzativo interno, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

10.2 Lavoratori Autonomi, Parasubordinati e Collaboratori della Società

Per quanto concerne le figure dei lavoratori autonomi, parasubordinati e dei collaboratori della Società, si richiamano le disposizioni dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile in relazione alla risolvibilità del contratto per inadempimento.

Pertanto, nei confronti di tali soggetti dovranno prevedersi specifiche clausole risolutive all'interno dei contratti individuali, di fornitura e collaborazione. In alternativa, potrà essere predisposta una lettera integrativa della regolamentazione del rapporto sottoscritta per accettazione dal Consiglio di Amministrazione.

Gli inadempimenti ritenuti rilevanti al fine della risoluzione anticipata del rapporto sono:

- Infrazione di norme interne emanate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;
- Compimento di atti non dovuti o mancata esecuzione di atti dovuti ai sensi del Modello Organizzativo interno, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Il procedimento ha inizio con la rilevazione da parte dello stesso O.d.V. o di R.P.C. ovvero con la segnalazione di violazione effettiva o presunta dei principi e delle prescrizioni indicati nel Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza o R.P.C. svolgono tutti gli accertamenti necessari per verificare se sia stata realizzata una violazione del Codice Etico. Tale fase, è condotta dall'O.d.V. o da R.P.C. nel minor termine possibile dalla scoperta o denuncia della violazione e può articolarsi anche mediante verifiche documentali.

O.d.V. o R.P.C. possono, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi, a seconda della loro natura, delle strutture interne dell'Azienda per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di giudizio; possono, inoltre, ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima.

Qualora la segnalazione/rilevazione si riveli infondata O.d.V. o R.P.C. l'archiviano con motivazione, conservata in appositi registri cartacei, ordinati cronologicamente.

Negli altri casi, O.d.V. o R.P.C. comunicano con relazione scritta le risultanze dell'istruttoria al Direttore Generale, o, a seconda dei poteri, al Consiglio di Amministrazione il quale negli stretti tempi occorrenti si

pronuncia in merito alla fondatezza della violazione e alla eventuale determinazione ed alla concreta applicazione della sanzione.

In particolare R.P.C. procede con le denunce previste dalla L. 190/2012 e dal D. lgs. 33/2013.

10.3 Dirigenti

Nei casi in cui le violazioni siano caratterizzate da colpa grave, sussistente laddove siano aggirati o disattesi i Protocolli impeditivi dei Reati, o siano posti in essere comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del dirigente, Sistemi Territoriali potrà procedere all'applicazione di sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto.

La Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto. Nel caso in cui le violazioni siano caratterizzate da dolo, Sistemi Territoriali procederà alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. Ciò in quanto il fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà della Società nell'interesse o a vantaggio del dirigente e/o di terzi.

10.4 Amministratori

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'Amministratore. Si considera grave violazione la perpetrazione di fattispecie di reato riconducibili a condotte di cui ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

10.5 Membri dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda le violazioni compiute nell'ambito dei propri doveri da parte dei componenti vale quanto disciplinato nel Manuale di funzionamento dell'Organismo.

In presenza di infrazioni disciplinari da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, saranno applicate le sanzioni secondo quanto previsto per la categoria professionale di appartenenza dei diversi componenti dell'Organismo stesso.

10.6 Responsabile Prevenzione Corruzione

Per quanto riguarda le violazioni compiute nell'ambito dei propri doveri da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione vale quanto disciplinato nella L. 190/2012.

In presenza di infrazioni disciplinari, saranno applicate le sanzioni secondo quanto previsto per i Dirigenti.

10.7 Soci

Per quanto concerne le figure dei Soci - in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto - si dovrà applicare l'articolo 2286 del Codice Civile che prevede l'esclusione del socio.

11. Illeciti disciplinari tentati

Anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica sono, altresì, sanzionati gli atti o le omissioni diretti a violare volontariamente i principi e le prescrizioni indicati o richiamati dal Piano, dal Modello e/o dal Codice Etico.

12. Distribuzione

Conformemente all'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, la presente procedura deve essere portata a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in locali del luogo di lavoro accessibili a tutto il personale. Oltre al rispetto di obblighi di affissione, unitamente al Codice Etico, la presente procedura deve essere divulgata nel corso di opportune sessioni informative dirette a tutti i "portatori di interesse" dell'azienda.

13. Aggiornamento del Regolamento disciplinare

Le modifiche ovvero le integrazioni al presente Regolamento disciplinare sono apportate a seguito dell'approvazione a mezzo di delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione anche su eventuale proposta dell'O.d.V. e di R.P.C.
